

La presente deliberazione viene affissa il **28 FEB. 2008** all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 129 del **27 FEB. 2008**

**Oggetto:** TAR Campania – Ricorso Ferrigni Ferruccio e altri c/ Provincia Bn e altri -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente      | _____          |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi   | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO       | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE    | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA       | - Assessore       | _____          |
| 8) geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ~~Giuseppe~~ **MANNELLA**  
IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorsi per motivi aggiunti notificati il 18/12/07 nei giudizi dinanzi al Tar Campania Sez. VI n. 7485/05 e 6604/05 l'Ing. Ferrigni Ferruccio chiedeva l'annullamento del decreto del Presidente della Provincia di Benevento pubblicato sul BURC n. 59/07;

**Con** determina n. 99 /08 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione ;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promossi dinanzi al Tar Campania Sez. VI dall'Ing. Ferruccio Ferrigni c/ Provincia di Benevento e altri con ricorsi notificati il 18/12/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 99/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

**DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 99/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorsi notificati il 18/12/07 dinanzi al Tar Campania Sez. VI promossi dall'Ing. Ferrigni Ferruccio c/ Provincia di Benevento e altri;  
**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUCCHIA)

IL PRESIDENTE

Dr. le Carmine NARDONE

*[Handwritten signature of Dr. le Carmine NARDONE]*

N. 125 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 28 FEB. 2008

IL NESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUCCHIA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 FEB. 2008 e contestualmente con affissione al Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

18 MAR. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 18 MAR. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 18 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per			
<u>2</u> SETTORE <u>AVVOCATURA</u>		_____	prot. n. _____
SETTORE _____		_____	prot. n. _____
SETTORE _____		_____	prot. n. _____
Revisori dei Conti		_____	prot. n. _____
<u>x</u> Nucleo di Valutazione		_____	prot. n. _____
<u>Conf. Capigruppo</u>		_____	_____

1551  
3.3.08



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

261  
29.2.08

Prot. n. <sup>155</sup>1551

Benevento, li <sup>27</sup>27 MAR 2008

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL PRESIDENTE DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

**Oggetto:** Delibera G.P. n. 129 DEL 27.02.2008 AD OGGETTO: TAR CAMPANIA –  
RICORSO FERRIGNI FERRUCCIO E ALTRI C/PROVINCIA BN E  
ALTRI – RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN  
GIUDIZIO-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto,  
immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr. ssa Patrizia TARANTO

Copia

Studio Legale PARRELLA Associati  
Centro Direzionale Is. E/5  
80143 NAPOLI  
Tel. 081 5627121 (pbx) Fax 081 5627124  
e-mail: studiolegaleparrella@tiscali.it  
Partita IVA: 06505800638

Ecc.<sup>mo</sup> TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA - NAPOLI  
SEZIONE VI  
MOTIVI AGGIUNTI

04

nel giudizio n. 7485/2005 R.G.

per l'Ing. Ferruccio Ferrigni, rapp.to e difeso per mandato in calce al presente atto  
dall' Avv. Francesco Parrella e dall'Avv. Domenico Parrella, con quali elett.te  
domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola E/5 presso lo Studio Legale Parrella

Associati

CONTRO

il Comune di Telese, in persona del Sindaco *pro tempore*, rapp.to e difeso dall' Avv.  
Giacomo Papa, presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. Labriola, P.co  
Fiorito (Studio Avv. Anatriello);

NONCHÈ

la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t.

AVVERSO

e per l'annullamento del decreto del Presidente della Provincia di Benevento di  
approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una chiesa con annessi  
locali di ministero pastorale e casa canonica in variante al Prg vigente, pubblicato sul  
Burr n. 59 del 12.11.2007 (n. 18 registro dei decreti e n. 736 registro pubblicazioni);

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, in particolare  
delibera di Giunta provinciale n. 582 del 14.09.07.

FATTO

Il ricorrente con ricorso n. 7485/05 ha impugnato:  
a) la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.06.05 comunicata con raccomandata  
a.r. prot. n. 10313 del 19.07.2005 con la quale sono state rigettate le osservazioni  
formulate dal ricorrente; è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di nuova

PROVINCIA DI BENEVENTO  
18 DIC. 2007

Legali  
Presidenti  
Ass. GIACCONARDI  
Ricord. Am. G.

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0030259  
Data 19/12/2007  
Oggetto GIUDIZIO N.7485-2005  
ING.FERRUCCIO FERRIGNI  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

UFFICIO AVVOCALITÀ  
PROL. N. 8588  
Del. 20-12-07

		costruzione della chiesa, case canoniche e locali di ministero pastorale della
Ad is		Parrocchia Santo Stefano in Telese Terme ai fini dell'apposizione del vincolo
Uffici		preordinato all'esproprio anche sulla particella di proprietà del ricorrente; i lavori
Napc		sono stati dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; è stata adottata variante
di leg		al P.R.G. ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DPR n. 327/01;
Comi		b) il protocollo di intesa istituzionale stipulato il 30.12.2004 tra il Presidente della
suo f		Regione, il Presidente della Provincia di Benevento, il Comune di Telese e la Diocesi
(Stud		di Cerreto Sannita, allo stato non conosciuto, con il quale il Comune si è impegnato
		all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del centro ecclesiastico da
		cedere alla Diocesi di Cerreto Sannita per l'esecuzione dei lavori;
		c) la delibera di Giunta comunale n. 66 del 18.03.2005, allo stato non conosciuta, con
		cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del centro
A ME		ecclesiastico sotto il profilo tecnico amministrativo;
Comi		d) le relazioni istruttorie del responsabile del procedimento, geom. Virgilio, del
Teles		13.06.05, relative alle osservazioni presentate, allo stato non conosciute;
		e) il parere favorevole espresso sul progetto nella seduta del 12.04.2005 dalla
		Commissione Tecnico Amministrativa costituita ai sensi dell'art.37, lett. d, del D.Lgs.
		30.07.1999 n. 96, allo stato non conosciuto;
		f) il parere favorevole espresso in data 14.06.2005 dalal Commissione Consiliare
		Permanente "Assetto del Territorio e Lavori Pubblici", allo stato non conosciuto;
Provi		g) il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio, allo stato
carica		non conosciuto;
		h) la nota prot. n. 12721 dell'8.09.2005, notificata il 12.09.2005, con la quale il
		responsabile dell'Area Tecnica del Comune ha disposto la sospensione della richiesta
dell'antescri		
medi		

di permesso di costruire del ricorrente con effetto dalla data di adozione della variante al P.R.G. per la realizzazione del centro ecclesiastico.

3 Con successivo atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. A. Virgilio del 13.06.2005 sulle osservazioni da lui formulate nel procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di un centro diocesano ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4 Con il decreto n. 18 pubblicato sul Burc n. 59 del 12.11.07 il Presidente della Provincia di Benevento:

a) ha preso atto della delibera della Giunta Provinciale n. 582 del 14.09.07, di approvazione della variante del Prg del Comune di Telesse Terme, riguardante il progetto definitivo dei lavori di nuova costruzione della chiesa, casa canonica e locali di ministero pastorale della parrocchia Santo Stefano in Telesse Terme, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327/01 e s.m.i;

b) ha approvato la variante al Prg vigente di Telesse Terme, costituita dal progetto di cui al punto precedente, con le integrazioni e prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti competenti;

c) ha stabilito che gli interventi in detta area debbano rispettare i contenuti e le prescrizioni del progetto approvato.

5 Tale decreto approva definitivamente la variante al Prg del Comune di Telesse per la costruzione della chiesa, casa canonica e locali di ministero pastorale (adottata con la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.06.05 impugnata nel presente giudizio) e, come tale, essa produce a tempo indeterminato effetti conformativi sul fondo di proprietà del ricorrente in località San Giovanni, riportato in C.T. al F 10 particella 9, per il quale egli ha presentato una richiesta di permesso di costruire una

unità abitativa nel rispetto delle previsioni del previgente Prg relative alla zona in parola.

Ormai, come stabilito dal decreto, "gli interventi in detta area debbono rispettare i contenuti e le prescrizioni del progetto approvato": pertanto, anche tale decreto della Provincia è viziato, in via derivata, da tutte le illegittimità che si sono denunciate con riferimento agli atti del procedimento di formazione della variante al Prg che si sono impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che inficiano in via riflessa anche il suddetto decreto e che appresso espressamente si reiterano.

I] MOTIVI DEL RICORSO INTRODUTTIVO PROPOSTO CONTRO LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 17.06.05 E LA NOTA PROT. N. 12721 DELL' 8.09.05 DI SOSPENSIONE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE.

"A] CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 17.06.2005 DI RIGETTO DELLE OSSERVAZIONI DEL RICORRENTE, DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI AI FINI DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, DI ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2, DEL DPR N. 327/01.

A1] VIOLAZIONE ARTT.11, COMMI 2 E 5, 16, COMMA 12 DEL DPR 327/01 - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESAMINARE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICORRENTE E PRONUNCIARSI SU DI ESSE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 9657 DEL 19.09.2002 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAZIONALITÀ E CONTRADDITTORIETÀ - SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE E DEL PRINCIPIO DI CORRETTA E ORGANICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

Il ricorrente in relazione al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ha presentato puntuali rilievi, osservazioni e proposte con nota prot. n. 7133 del 1.06.2005.

In essa si legge: "Con riferimento alla nota n. 5713 del 04 maggio 2005, con la quale venivo informato dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex artt. 11 c.2 e 16 c. 4 del DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. il sottoscritto ing. Ferruccio Ferrigni, nato a Telese il 31.10.1940, domiciliato in Napoli, al Vico S. Geronimo, 29, nella qualità di proprietario del fondo sito in Telese alla Via S. Giovanni, riportato nel catasto terreni del Comune di Telese al foglio 10, part. 541 (già facente parte della p.lla 9).

#### FA PRESENTE

Che la p.lla 541 oggetto della citata nota deriva dalla originaria p.lla n. 9 del Foglio 10

Che con certificato n. 13359/13839 del 29.10.04 il responsabile dell'Area Tecnica di codesto

Comune ha attestato che sulla citata p.lla 9 sono state autorizzate n. 4 UI e che la stessa

conserva una ulteriore capacità edificatoria di 5 UI

Che sulla base delle Norme di Attuazione del vigente PRG e a seguito di tale certificazione in

data 09.02.05, prot. 1702, è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire per la

realizzazione di 1 UI sulla p.lla 541

#### RILEVA

Che egli ha interesse a conservare la capacità edificatoria dell'area di sua proprietà e che

quindi è costretto a far valere nelle sedi competenti tutti i motivi di illegittimità del

procedimento avviato.

Fermo restando quanto sopra

#### OSSERVA

1. che la localizzazione di una chiesa ed annesse opere parrocchiali in piena zona agricola è, in generale, contraria ad ogni corretto criterio di pianificazione urbanistica

2. che, nel caso in questione, la prevista localizzazione della nuova chiesa al di fuori del perimetro del centro edificato vanifica l'ordinato sviluppo della città, in quanto il PRG in vigore prevede esplicitamente che il "nuovo cuore urbano" di Telese - di cui la chiesa,

ovviamente, costituisce elemento primario - debba realizzarsi all'interno delle aree di completamento ed espansione del settore occidentale

3. che a tal fine il PRG concentra nel settore occidentale oltre il 72% delle aree globalmente destinate ad attrezzature di interesse generale e di standards

4. che in tale settore il PRG attualmente in vigore prevede 14 lotti destinati ad uso pubblico, aventi una superficie variabile da un minimo di 1.800 mq ad un massimo di 37.700 mq, per un totale di 142,550 mq

5. che tali lotti sono ancora in gran parte medificati

6. che sia nel progetto preliminare sia in quello definitivo la necessità di realizzare l'opera in droga al piano urbanistico è stata motivata con la FALSA AFFERMAZIONE che "nell'ambito della zonizzazione del PRG non esistono aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria delle dimensioni tali da poter ospitare un'opera di siffatte dimensioni" (Preliminare, Relazione, pag. 5, par. 2; Definitivo, Relazione, pag. 7, par. 1)

7. che il progetto preliminare non rispetta le prescrizioni della L. 109/94 in quanto manca l'analisi comparata (art. 16, c.3) che dimostri la convenienza della localizzazione prescelta rispetto ad altre possibili localizzazioni, ad esempio quelle conformi allo strumento urbanistico

8. che, di conseguenza, neppure il progetto definitivo in corso di approvazione rispetta la L. 109/94 in quanto la localizzazione dell'opera non viene argomentata

9. che, nel merito, i parcheggi appaiono sovradimensionati, poiché pur avendo il progettista previsto 400 posti di capacità della chiesa ed avendo motivatamente assunto un parametro di 1 posto auto ogni 2 presenti ha poi previsto stalli per 250 veicoli (Definitivo, Relazione, pag. 21, par. 2)

10. che nel progetto in corso di approvazione l'area costituente la p.lla 541 è destinata a parcheggio di superficie, per un totale di circa 20 posti auto

11. che pertanto lo stralcio della p.lla 541 non intaccerebbe le dotazioni di parcheggio stimate

necessarie, né pregiudicherebbe la realizzazione del parcheggio interrato previsto in progetto,

come si ricava dal grafico allegato sub A)

2. che pertanto ricorrono le condizioni esplicitamente previste dall'art.16 c. 13 del DPR

327=1 per procedere all'approvazione del progetto definitivo stralciando la p.lla 441

#### PROPONE

a) che per dare vitalità e forza al "nuovo cuore" della città - che è uno degli obiettivi primari

dello schema di assetto del Capoluogo - la nuova chiesa venga realizzata in una delle aree di

uso pubblico previste dal vigente PRG

b) che, in via subordinata, il progetto definitivo venga modificato, escludendo la p.lla 541 dal

perimetro dell'opera a farsi, come risulta dal grafico sub B)

che, in via ulteriormente subordinata, il progetto definitivo venga approvato con stralcio della

parte ricadente sulla p.lla 541, ai sensi dell'art. 16 c.13 del DPR 327/01

Napoli, Giugno 2005

Ferruccio Ferrigni"

A fronte di tali puntuali rilievi, osservazioni e proposte il Comune si è limitato a trasmettere

al ricorrente con la nota prot. n. 10313 del 19.07.05 la copia della delibera consiliare n. 10 del

17.06.2005, con al quale "lette e fatte proprie le relazioni istruttorie, distinte per osservazioni

presentate, entrambe in data 13.06.2005, a firma del Responsabile del procedimento, geom.

Antonio Virgilio, in merito a dette osservazioni, da intendersi qui formalmente e

integralmente richiamate", dopo aver considerato che "i vincoli imposti dal PRG in vigore

siano da ritenersi decaduti per cui, allo stato, qualsiasi opera pubblica e/o di pubblica utilità

deve necessariamente essere realizzata in deroga allo strumento urbanistico;

L'amministrazione comunale, già nel 2002, in sede di indirizzo per la predisposizione della

variante generale al PRG attualmente in itinere, aveva manifestato l'intenzione di prevedere

la realizzazione del Centro Ecclesiastico nella zona in questione, tanto che il medesimo ing.

Ferruccio Ferrigni, a conoscenza di tale indirizzo perché facente parte dello staff di studio

della nuova variante, aveva manifestato la volontà di "cedere gratuitamente al Comune" l'area interessata dal presente progetto, così come si evince dalla nota assunta al protocollo dell'ente in data 19 settembre 2002 con il n. 9657; conseguentemente l'attuale progetto costituisce uno stralcio della variante generale al PRG resosi necessario per ottemperare agli impegni assunti con la sottoscrizione del predetto protocollo di intesa, non essendo ancora possibile - in tempi brevi - addiovenire al perfezionamento dell'iter di approvazione della variante generale; per le ragioni sopra esposte, quindi, si rende necessario istituire il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di una nuova costruzione della chiesa, case canoniche e locali di ministero pastorale della parrocchia di Santo Stefano in Telese Terme, opera di pubblica utilità di cui al progetto in oggetto, non potendosi accogliere e far proprie le osservazioni formulate dagli interessati".

E' evidente che il Comune con la mera trasmissione della delibera consiliare ha violato l'obbligo di pronunciarsi sulle specifiche osservazioni e proposte formulate dal ricorrente.

Nella delibera impugnata non viene nemmeno preso in considerazione la proposta di realizzare la nuova chiesa in una delle aree di completamento ed espansione del settore occidentale dove ci sono tutt'ora dei lotti in gran parte ineditati, così come non viene neanche esaminata la proposta di stralcio della particella del ricorrente che non intaccherebbe le dotazioni di parcheggio stimate necessarie.

Ma vi è di più.

Nella delibera impugnata si legge che non è stato possibile accogliere e fare proprie le osservazioni in quanto "l'amministrazione comunale, già nel 2002, in sede di indirizzo per la predisposizione della variante generale al PRG attualmente in itinere, aveva manifestato l'intenzione di prevedere la realizzazione del Centro Ecclesiastico nella zona in questione, tanto che il medesimo ing. Ferruccio Ferrigni, a conoscenza di tale indirizzo perché facente parte dello staff di studio della nuova variante, aveva manifestato la volontà di "cedere

gratuitamente al Comune" l'area interessata dal presente progetto, così come si evince dalla nota assunta al protocollo dell'ente in data 19 settembre 2002 con il n. 9657".

Si fa rilevare che il Comune ha rigettato le osservazioni dell'Ing. Ferrigni sulla base di un evidente travisamento della volontà manifestata dallo stesso nella nota assunta al protocollo in data 19.09.2002 con il n. 9657.

In tale nota il ricorrente ha promesso di cedere gratuitamente al Comune una parte del fondo di sua proprietà, ma ha fatto presente che tale promessa "resta valida per due anni a decorrere da oggi", vale a dire dal 13.09.2002, per cui i due anni sono abbondantemente trascorsi anche se si prende a riferimento la delibera di G.C. n. 66 del 18.03.2005 di approvazione del progetto preliminare.

Anche la considerazione che "i vincoli imposti dal PRG in vigore sono da ritenersi decaduti per cui, allo stato, qualsiasi opera pubblica e/o di pubblica utilità deve necessariamente essere realizzata in deroga allo strumento urbanistico" è del tutto irrazionale, perché viziata da una evidente contraddittorietà, in quanto se i vincoli imposti dal PRG in vigore sono decaduti allora non c'è necessità di realizzare gli interventi in deroga allo strumento urbanistico, per la semplice ragione che questo è decaduto.

La denunciata irrazionalità è ancor più manifesta se si considera che il progetto approvato "costituisce uno stralcio della variante generale al PRG resosi necessario per ottemperare agli impegni assunti con la sottoscrizione del predetto protocollo di intesa (tra Diocesi, Comune, Provincia e Regione) , non essendo ancora possibile in tempi brevi - addivenire al perfezionamento dell'iter di approvazione della variante generale", in quanto in questo passaggio il Comune tradisce il vero scopo perseguito, vale a dire la realizzazione del centro diocesano in tempi brevi, ma in violazione delle previsioni del PRG vigente e al di fuori del progetto di variante generale al PRG il cui iter di approvazione si è avviato ma è ancora lontano dalla fine, secondo una modalità sviata perché contrastante con le esigenze di

sviluppo armonico dell'intero territorio comunale di cui alla variante generale quali sono emerse anche nel dibattito consiliare che ha portato all'approvazione della delibera impugnata.

A2] VIOLAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI ZONA - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PER FARSI LUOGO ALLA VARIANTE - CARENZA DI MOTIVAZIONE.

In base al PRG vigente l'area del ricorrente che il Comune vuole espropriare - particella 9 - ricade in zona R1 Rispetto Stradale e in Zona Ec Agricole di Completamento dei nuclei rurali.

La costruzione della chiesa e del centro diocesano approvata con la delibera impugnata si pone in contrasto con la destinazione urbanistica di zona - si veda il certificato di destinazione urbanistica del 10.11.00.

Il contrasto è ancor più evidente e, con esso, la lesione del diritto di proprietà del ricorrente, se si tiene conto che il Comune ha già assentito al ricorrente su detta area la edificazione di una struttura agro - turistico - residenziale in conformità alla destinazione urbanistica impressa all'area (si veda la pratica n., 51 del 17.07.2003) ed ha certificato l'ulteriore edificabilità di una unità abitativa in data 29.10.04.

Il Comune vuole costruire il centro diocesano in deroga al vigente PRG ricorrendo allo strumento della variante semplificata di cui all'art.19, comma 2, del DPR 327/01, che costituisce, come risulta dalla stessa delibera impugnata, uno stralcio della variante generale al PRG attualmente in itinere resosi necessario per realizzare immediatamente il centro diocesano in ottemperanza al protocollo di intesa del 30.12.2004 tra Regione, Provincia, Comune e Diocesi.

Pertanto, non solo si tratta di opera in contrasto con il vigente strumento urbanistico, ma si fa rilevare che la stessa non è stata approvata in presenza dei presupposti previsti dalla legge per farsi luogo ad una variante specifica per realizzare un'opera pubblica in deroga allo

strumento urbanistico.

E' noto che la variante allorché modifichi la precedente destinazione urbanistica di un'area, deve contenere idonea motivazione della nuova scelta.

Nel caso di specie il centro diocesano è stato considerato "opera di pubblica utilità" tout court, ma, come ha fatto rilevare il ricorrente nelle osservazioni presentate al Comune, la scelta di destinare la zona in questione alla realizzazione del centro diocesano è viziata da eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità e per falsità del presupposto su cui si fonda - l'affermazione travisata che nell'ambito della zonizzazione del PRG non esistono aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria delle dimensioni tali da poter ospitare un'opera di siffatte dimensioni di cui al preliminare, relazione pag. 5, par. 2 e al definitivo, relazione pag. 7, par. 1 - e comunque per omessa dimostrazione delle ragioni di convenienza della localizzazione prescelta rispetto ad altre possibili localizzazioni conformi allo strumento urbanistico vigente.

#### A3] VIOLAZIONE ART.14 DELLA LEGGE 109/94 - VIOLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEI LAVORI PUBBLICI.

L'opera de qua è previsto che venga realizzata non solo in difformità dalle previsioni del vigente strumento urbanistico e al di fuori di ogni atto di organica e ordinata pianificazione del territorio, ma anche al di fuori della programmazione dei lavori pubblici del Comune di Telesse.

L'art.14 della legge 11.2.1994 n.109 prevede che l'attività di realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 € (l'importo per la realizzazione del centro diocesano ammonta a € 280.000) si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali.

Nel caso di specie il Comune nella delibera impugnata richiama solo il comma 4 dell'art. 16 della legge 109/94, che prevede che "l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità

ed urgenza dei lavori”.

Ma il Comune non richiama gli atti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 14, ovvero il programma triennale e l'aggiornamento annuale che devono essere approvati in allegato al bilancio di previsione, in quanto la realizzazione del centro diocesano non è prevista nei suddetti atti di programmazione e, anzi, è avvenuta in violazione degli stessi, di cui si chiede all'On.le TAR, in caso di mancata produzione spontanea da parte del Comune, di ordinarne l'esibizione, con la più ampia riserva di motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli stessi.

A4] VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI NON PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DI APPROVAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 17.06.2005 DA PARTE DI CONSIGLIERI COMUNALI PORTATORI DI INTERESSI PERSONALI.

Dal verbale della seduta di Consiglio Comunale che ha portato all'adozione della delibera n. 10 del 17.06.2005 risulta che la delibera è stata adottata "con voti favorevoli n. 12, n. 1 astenuto (Maglione) e n. 3 contrari (Liverini, Selvaggio ed Aceto), espressi per alzata di mano”.

Pertanto il Consigliere astenuto, Maglione, era presente all'atto della votazione non essendosi allontanato dall'aula consiliare.

Dalla discussione che ha preceduto la deliberazione, quale risulta dal medesimo verbale, risulta che il Consigliere Maglione "trovandosi egli stesso nelle condizioni di avere interessi personali nella zona, preferisce astenersi dalla votazione”.

Ma, come si è detto, il Consigliere Maglione, pur avendo ammesso di avere interessi personali nella zona si astenuto dalla votazione senza allontanarsi dall'aula.

Anche il Consigliere Selvaggio ha ammesso di avere un terreno sulla Piana dove deve essere realizzato il centro diocesano - si veda pag. 56 dell'allegato A della delibera consiliare, dove sono riportate le note introduttive, la relazione ed il dibattito che hanno preceduto la

deliberazione.

Tale comportamento inficia la delibera impugnata, in quanto tenuto in violazione dell'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. 267/00 che prevedono che "gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado" e che "nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico".

Nel caso di specie la correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e gli specifici interessi personali del Consigliere Maglione è stata oggetto di specifica dichiarazione del Consigliere stesso inserita nel verbale della delibera consiliare.

Lo stesso vale per la dichiarazione del Consigliere Selvaggio, con in più l'aggravante che tale Consigliere non si è astenuto dalla votazione ma ha votato contro.

Inoltre si fa rilevare che la variante di cui alla delibera impugnata non costituisce un piano urbanistico e nemmeno un provvedimento normativo o a carattere generale, in quanto essa è finalizzata alla realizzazione di una specifica opera di pubblica utilità, il centro diocesano, e pertanto ha una funzione meramente servente e strumentale (viene considerata uno stralcio della variante generale in itinere) come più diffusamente risulta dal motivo sub B2 sviluppato

più avanti. Pertanto l'intera delibera deve essere annullata e, solo in via subordinata, si chiede l'annullamento e, nelle more dell'accertamento, la sospensione della validità delle disposizioni della variante che costituiscono oggetto della correlazione.

**A5] VIOLAZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - TRAVISAMENTO - INDETERMINATEZZA DELLE AREE DA ACQUISIRE CON L'ESPROPRIO.**

La delibera n. 10 del 17.06.2005 è stata adottata "visto il verbale in data 14.06.2005 con il quale la Commissione Consiliare Permanente "Assetto del Territorio e Lavori Pubblici" ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione: "Che la strada di penetrazione che inizia sulla Via Vallo Rotondo sbocchi sul tratto rettilineo di San Giovanni a confine con Fasano Almerico ed altri".

Dalla nota introduttiva, relazione e dibattito che hanno preceduto la deliberazione, quali emergono dall'allegato A alla delibera stessa, risulta che il tenore del parere è il seguente: "La commissione, dopo ampia discussione, esprime parere favorevole con la prescrizione della strada di penetrazione che sbocca sul tratto rettilineo di San Giovanni al confine con Casabaciata Alberigo ed altri. Si invita il responsabile del procedimento dell'opera in oggetto a porre in essere la procedura di esproprio e di acquisizione dell'area interessata alla realizzazione della suddetta strada".

Non si conosce il testo del parere della Commissione Lavori Pubblici, di cui si chiede all'On.le TAR di ordinare l'esibizione nel presente giudizio.

Ma dalla delibera impugnata risulta che il Consiglio Comunale ha approvato un parere della Commissione Lavori Pubblici contenente un a prescrizione diversa da quella che si legge nell'allegato A pure riportata tra virgolette.

Ciò ha comportato una violazione delle regole di funzionamento del Consiglio Comunale quali risultano dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio - di cui si chiede ordinarsi al Comune

l'esibizione in giudizio -, con evidente travisamento della volontà espressa dalla commissione consiliare competente per materia, e conseguente indeterminatezza delle aree da acquisire con la procedura espropriativa (la strada prescritta deve sboccare al confine con Casabaciata Alberigo o con Fasano Almerico?).

A6] ULTERIORE VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INVALIDITÀ DELLA CONVOCAZIONE RICEVUTA DAI CONSIGLIERI.

Dalle note introduttive, relazione e dibattito che hanno preceduto la deliberazione, di cui all'allegato A delle stesse emerge con evidenza che i Consiglieri comunali sono stati convocati solo tre giorni prima della seduta consiliare: a pag. 37 il Consigliere Aceto lamenta che "non si può convocare un consiglio comunale per il 17 avendo l'avviso il 14 sera, cosa che a me è capitata, soprattutto perché il tema è delicato ed è una questione sui tempi sulla costruzione con cui si agisce per discutere di questi temi"; e il Consigliere Selvaggio, a pag. 49 lamenta "sapete perché non si può discutere in tre giorni un argomento così importante?"; ed il Sindaco, a pag. 71, ammette "ma vogliamo dire che oggi siamo arrivati in questo consiglio comunale perché tre giorni fa si è preso cognizione che in quell'area si sta facendo una chiesa...".

Ciò è avvenuto in violazione delle regole di funzionamento del Consiglio Comunale quali risultano dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio - di cui si chiede ordinarsi al Comune l'esibizione nel presente giudizio-, e comunque, si fa rilevare l'invalidità della convocazione e la conseguente invalidità della delibera per l'insufficienza del tempo avuto a disposizione dai Consiglieri per esaminare i punti all'ordine del giorno e adeguatamente documentarsi e prepararsi in vista della seduta consiliare convocata.

B] CON RIFERIMENTO ALLA MISURA DI SALVAGUARDIA DI SOSPENSIONE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 12721 DELL'8.09.2005.

B1] VIOLAZIONE ART. 10 BIS DELLA LEGGE 241/90 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO

PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE.

La sospensione della richiesta di permesso di costruire è stata adottata dal responsabile dell'area tecnica "vista la nota di prot.6187 del 12.05.05, con la quale il sottoscritto ha comunicato all'interessato, ai sensi dell'rt. 10 bis della legge 241/90, i motivi che impediscono l'accoglimento della predetta domanda".

Nella nota prot. 6187 del 12.05.2005 si legge testualmente: "con riferimento alla domanda sopra indicata si comunica che la stessa non può essere accolta, in quanto l'area interessata ricade all'interno delle previsioni riguardanti la realizzazione della "Nuova costruzione della chiesa, case canoniche e locali di ministero pastorale", il cui progetto preliminare è stato approvato da questo Ente"

Tale nota è stata impugnata dal ricorrente con il ricorso n. 6604/05 R.G., nel quale il ricorrente ha lamentato, nel primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 10 bis della legge 241/90.

Si fa rilevare che tale violazione emerge ancor più evidente alla luce della misura di salvaguardia impugnata di cui alla nota dell'8.09.2005 impugnata con il presente atto.

E' evidente, infatti, che il provvedimento n. 6187 del 12.05.2005 non costituisce il cd. preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 come vuole fare apparire il responsabile dell'area tecnica nel provvedimento di sospensione della richiesta di permesso di costruire, perché non contiene alcun richiamo dell'art. 10 bis e perché non è stato assegnato un termine al ricorrente per presentare per iscritto osservazioni con eventuali documenti.

Il provvedimento prot. n. 6187 del 12.05.05 costituisce, invece, per il suo chiaro tenore, un provvedimento di rigetto della domanda di permesso di costruire - in esso si legge "la domanda di permesso di costruire ... non può essere accolta" -.

Per questo motivo il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con il ricorso notificato n. 6604/05.

Ma la violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di partecipazione è particolarmente grave nel caso di specie, in quanto l'Autorità emanante, a fronte delle specifiche doglianze sollevate dall'Ing. Ferrigni nel ricorso n. 6604/05, nel provvedimento di sospensione della richiesta di permesso di costruire non ha minimamente tenuto conto delle stesse in palese violazione del citato art. 10 bis della legge 241/90 che prevede che "dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".

La violazione è evidente, in quanto la motivazione del provvedimento non solo non dà ragione del mancato accoglimento delle specifiche censure che, si fa rilevare, sono state sollevate in una impugnativa davanti al TAR e non in semplici osservazioni all'interno del procedimento amministrativo - il che avrebbe dovuto comportare una maggiore considerazione da parte del Comune -, ma addirittura nel provvedimento non si dà atto nemmeno della avvenuta proposizione del ricorso al TAR.

Pertanto risulta evidente sotto tale profilo la carenza motivazionale del provvedimento di sospensione della richiesta di permesso di costruire.

**B2] VIOLAZIONE ARTICOLO UNICO LEGGE 3.11.1952 N. 1902 (OGGI ART. 12, COMMA 3, DEL DPR 380/01) - VIOLAZIONE ART. 19, COMMA 2, DEL DPR 327/01.**

La sospensione della richiesta di permesso di costruire impugnata costituisce misura di salvaguardia non di un piano regolatore generale, e nemmeno di un variante generale.

Essa, come emerge dal provvedimento impugnato e dalla delibera n. 10 del 17.06.2005, costituisce misura di salvaguardia per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico - il nuovo centro diocesano -, in cui la variante stessa una funzione servente e strumentale: non a caso essa viene considerata uno stralcio della variante generale al PRG attualmente in itinere.

Conseguentemente non ci troviamo in presenza di un atto di "programmazione urbanistica"

e la variante per cui è causa - a differenza della variante propriamente detta - non è compresa tra i provvedimenti a difesa dei quali soccorrono le misure di salvaguardia ex l. 3.11.1952 n. 1902 (oggi art. 12, comma 3, del DPR 380/01).

In tal senso si veda Consiglio di Stato, sez. V, 30.04.1997 n. 421: "la variante allo strumento urbanistico è geneticamente omogenea a quest'ultimo, ne costituisce un corpo unico e serve ad evitarne l'obsolescenza (in modo che conservi sempre, attraverso l'aggiornamento, l'impronta dell'attualità e della modernità); la cd. variante implicita, invece, essendo preordinata e strumentale alla realizzazione di un'opera pubblica anche in contrasto o in deroga allo strumento urbanistico, non è atto di programmazione urbanistica e, come tale, - e a differenza della variante propriamente detta - non è ricompresa tra i provvedimenti a difesa dei quali soccorrono le misure di salvaguardia ex l. 3 novembre 1952 n. 1902". Nella medesima pronuncia si legge anche "al riguardo giova considerare che la variante implicita, anche quando nel provvedimento che la contiene non formi oggetto di una specifica manifestazione di volontà, è una qualificazione giuridica che l'atto di approvazione del progetto di opera pubblica acquista con il semplice richiamo della norma di cui all'art.1 della l. n. 1 del 1978 (oggi art. 19 del DPR 327/01), e ciò anche quando il progetto sia in contrasto con le previsioni urbanistiche e senza neppure l'obbligo di una previa verifica della sua compatibilità".

Nel caso di specie pure ci troviamo in presenza della variante implicita, poiché il progetto dei lavori è stato approvato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DPR 327/01, che stabilisce che "l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico".

Pertanto, anche la variante approvata con la delibera n. 10 del 17.06.2005 non ha la stessa natura degli atti di programmazione urbanistica e non può essere compresa nel novero degli strumenti a difesa dei quali soccorrono le misure di salvaguardia, in quanto non si tratta di

atto creativo di programmazione, ma piuttosto di elemento di rottura all'ordine urbanistico  
normato.

**B2] VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - OMISSIONE  
DEL PARERE OBBLIGATORIO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.**

E' noto che per effetto della legge 6.08.1967 n. 765 art.3 e della legge 1.06.1971 n. 291 art.4 la  
applicazione delle misure di salvaguardia, da parte dell'autorità comunale, non è più  
facoltativa, ma è obbligatoria senza possibilità di eccezione in presenza dei presupposti di  
applicazione delle stesse.

Pertanto, nell'ambito del procedimento di adozione delle stesse occorre che il provvedimento  
sia preceduto dal parere della Commissione edilizia che, anche se non vincolante, resta  
obbligatorio.

Nel caso di specie il provvedimento di sospensione della richiesta di permesso di costruire non  
contiene alcun riferimento ad un previo parere della Commissione edilizia, per cui esso è  
illegittimo anche sotto tale profilo.

**B3] CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART.3 DELLA LEGGE 241/90.**

Le misure di salvaguardia incidono, limitandolo, sul diritto di proprietà, comprimendo,  
seppure a tempo determinato, lo jus aedificandi.

Per questo l'adozione delle misure di salvaguardia richiede idonea motivazione, che deve  
indicare chiaramente il contrasto tra il progetto presentato e le disposizioni urbanistiche in  
corso di approvazione.

Non è sufficiente, a tal fine, la mera enunciazione di tale contrasto: la motivazione deve  
specificare le ragioni del contrasto.

Ma nel caso di specie niente di tutto questo è avvenuto, poiché il provvedimento impugnato  
non solo non richiama specificamente le norme della variante incompatibili con il progetto di  
costruzione, ma nemmeno dichiara l'esistenza del contrasto tra il progetto e la normativa in

corso di approvazione, limitandosi a ravvisare "la necessità di sospend. e la richiesta sopra indicata, ai fini di tutela dell'area interessata, ai sensi del DPR 6.06.2001 n. 380".

Né la nota n. 6187 del 12.05.2005 contiene una motivazione idonea a supportare la misura di salvaguardia, in quanto nella stessa viene genericamente affermato che "l'area interessata ricade all'interno delle previsioni riguardanti la realizzazione della "nuova costruzione della chiesa, case canoniche e locali di ministero pastorale" il cui progetto preliminare è stato approvato da questo Ente", senza specificare con quale atto tale progetto preliminare è stato adottato e senza indicare con precisione quali sono le previsioni riguardanti la nuova costruzione rispetto alle quali il progetto si porrebbe in contrasto.

Per cui è evidente il deficit motivazionale da cui è affetto il provvedimento impugnato, così come per il provvedimento n. 6187 del 12.05.2005 impugnato con il ricorso n. 6604/05.

**ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI: VIOLAZIONE ART. 2043 C.C. - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA IMPARZIALITÀ E BUONA FEDE.**

Gli atti impugnati non sono solo illegittimi e devono essere annullati per i motivi che si sono esposti, ma arrecano un danno ingiusto al patrimonio del ricorrente.

La delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.06.2005 rappresenta un attentato al diritto di proprietà dell'istante,

La misura di salvaguardia adottata in assenza dei presupposti di legge, frustra ingiustamente lo jus aedificandi del ricorrente che, si fa rilevare, il Comune aveva sempre riconosciuto prima nel certificato di destinazione urbanistica del 10.10.00, poi rilasciando sulla medesima area il permesso di costruire una struttura agro turistico residenziale (17.7.2003), e infine nel certificato di ulteriore edificabilità della residua area rilasciato il 29.10.04.

Anche nel caso in cui i provvedimenti impugnati vengano annullati da codesto On.le TAR, residua in capo al ricorrente il diritto di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'ingiusto ritardo nel realizzare l'unità abitativa per la quale ha chiesto il permesso di

costruire".

2] ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE NEI MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI CONTRO LA RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL 13.06.05 SULLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL RICORRENTE NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

"1] ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ DELLA LOCALIZZAZIONE PRESCELTA.

*Il ricorrente in relazione al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ha presentato puntuali rilievi, osservazioni e proposte con nota prot. n. 7133 del 1.06.2005.*

*In particolare ha osservato ai punti 1 e 2:*

*"1. che la localizzazione di una chiesa ed annesse opere parrocchiali in piena zona agricola è, in generale, contraria ad ogni corretto criterio di pianificazione urbanistica*

*2. che, nel caso in questione, la prevista localizzazione della nuova chiesa al di fuori del perimetro del centro edificato vanifica l'ordinato sviluppo della città, in quanto il PRG in vigore prevede esplicitamente che il "nuovo cuore urbano" di Telese - di cui la chiesa, ovviamente, costituisce elemento primario - debba realizzarsi all'interno delle aree di completamento ed espansione del settore occidentale".*

*Con riferimento a tali osservazioni il responsabile del procedimento ha dedotto che:*

*"Punto n. 1):*

*il sito individuato per la realizzazione del centro ecclesiale, scaturisce tra l'altro, dalla necessità di individuare un'area che per la sua ubicazione, consenta un facile collegamento con i paesi vicini tramite le diverse strade di primaria e media importanza, in previsione che la realizzazione della predetta opera assumerà in futuro un polo di aggregazione per tutti gli abitanti e, in particolare per i giovani dell'intera diocesi.*

*Essa è ubicata ad ovest dell'abitato ed è situata nelle immediate vicinanze dell'innesto della*

strada provinciale S. Giovanni con la via comunale Vallo Rotondo, ed in prossimità della strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero".

Punto n. 2):

La scelta dell'area è stata operata tenendo presente, tra l'altro, dell'ubicazione centrale del sito rispetto allo sviluppo futuro di Telese e della presenza in zona delle infrastrutture, quali strada,, rete idrica, rete di illuminazione, elettrica e telefonica (secondo le previsioni della variante al P.R.G. in corso di redazione".

Si fa rilevare che le aree di completamento e di espansione previste dal vigente P.R.G. si trovano nel settore occidentale subito a ridosso della zona della Piana dove è stato localizzato il centro ecclesiastico, per cui anche l'ubicazione del centro nelle aree di completamento e di espansione consente un facile collegamento con i paesi vicini attraverso la struttura viaria attualmente presente.

Conseguentemente la localizzazione prescelta nella zona della Piana è manifestamente irragionevole e illogica, in quanto il collegamento con i paesi vicini nell'ottica del polo di aggregazione per tutti gli abitanti e, in particolare, per i giovani dell'intera diocesi, viene assicurato anche da una diversa localizzazione del centro rispettosa delle zone di completamento e di espansione previste nel P.R.G. vigente.

Inoltre la localizzazione prescelta si presenta palesemente irrazionale e illogica anche perché nella deduzione di cui al punto n. 2 si riconosce che l'ubicazione prescelta è centrale solo "rispetto allo sviluppo futuro di Telese", poiché si è tenuto conto della presenza in zona delle infrastrutture, quali strade, rete idrica, rete di illuminazione, elettrica e telefonica - presenza non attuale, ma solo futura "secondo le previsioni della variante al P.R.G. in corso di redazione", il cui iter di approvazione è ancora lontano dalla fine a detta dello stesso Consiglio Comunale - si legga la delibera n. 10 del 17.06.2005.

Tra l'altro, si fa rilevare che tale deduzione contraddice chiaramente la precedente deduzione

di cui al punto 1, poiché prima si dice che la localizzazione è giustificata dalla vicinanza dell'innesto della strada provinciale S. Giovanni con la Via comunale Vallo Rotondo e dalla prossimità della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero, poi che la presenza in zona delle infrastrutture, tra cui le strade, si trova nelle previsioni della variante al P.R.G. in corso di redazione e, pertanto, è una presenza non attuale ma solo futura ed eventuale.

Senza contare che anche se viene affermato che la zona è dotata di infrastrutture, vengono citate solo quelle che esistono ovunque (elettricità, acqua e telefono), anche nelle campagne (si ricorda, infatti, che la localizzazione del centro è stata prevista in piena zona agricola del vigente P.R.G.), ma non viene menzionata la fognatura, che è l'unica rete che fa la differenza tra aree urbanizzate ed aree agricole: per cui la localizzazione prescelta è chiaramente illogica anche sotto tale rilevante profilo.

2] MOTIVAZIONE GENERICA E INCONSISTENTE DELLA NUOVA SCELTA DI CUI ALLA VARIANTE - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ERRONEITÀ E FALSITÀ DI UN PRESUPPOSTO - FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SCADENZA QUINQUENNALE DEI VINCOLI PER LA NATURA NON ESPROPRIATIVA DEGLI STESSI CHE IMPORTANO UNA DESTINAZIONE REALIZZABILE AD INIZIATIVA PROMISCUA PUBBLICO - PRIVATA.

Il ricorrente aveva altresì osservato ai punti 3, 4, 5 e 6:

"3. che a tal fine il PRG concentra nel settore occidentale oltre il 72% delle aree globalmente destinate ad attrezzature di interesse generale e di standards

4. che in tale settore il PRG attualmente in vigore prevede 14 lotti destinati ad uso pubblico, aventi una superficie variabile da un minimo di 1.800 mq ad un massimo di 37.700 mq, per un totale di 142,550 mq

5. che tali lotti sono ancora in gran parte ineditati

6. che sia nel progetto preliminare sia in quello definitivo la necessità di realizzare l'opera in

deroga al piano urbanistico è stata motivata con la FALSA AFFERMAZIONE che  
"nell'ambito della zonizzazione del PRG non esistono aree destinate ad opere di  
urbanizzazione secondaria delle dimensioni tali da poter ospitare un'opera di siffatte  
dimensioni" (Preliminare, Relazione, pag. 5, par. 2; Definitivo, Relazione, pag. 7, par. 1)".

Con riferimento a tali osservazioni il responsabile del procedimento ha dedotto:

"Punti 3, 4, 5 e 6:

Anche se il P.R.C. non è soggetto ad alcun limite di durata, si riscontra spesso con la  
necessità di doversi adeguare ad esigenze tra loro di natura varia e differente, ma tutte  
primarie, come nuovi standards edilizi, le aree destinate ad attrezzature di interesse generale,  
le aree verdi ecc. (considerato che l'attuale piano urbanistico di Telese Terme è stato approvato  
da molto tempo).

Per tali motivi è in atto una variante che prevede delle innovazioni rispetto al piano  
originario, tra cui nuove localizzazioni nella zona Piana - aree necessarie alla realizzazione  
delle opere di interesse pubblico.

Si precisa inoltre che:

l'attuale P.R.G. è stato approvato in data Luglio 1990, data in cui è stato istituito il vincolo  
preordinato all'esproprio per le opere di pubblica utilità;

la durata del vincolo preordinato all'esproprio è di cinque anni, entro il quale deve essere  
emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

Allo stato le aree destinate ad uso pubblico non possono essere utilizzate in quanto il vincolo  
preordinato all'esproprio è decaduto".

Si è detto che il P.R.G. vigente prevede che "il nuovo cuore urbano di Telese" debba  
realizzarsi all'interno delle aree di completamento ed espansione del settore occidentale.

A fronte di tale previsione - che consente in tale zona la costruzione di urbanizzazioni  
secondarie come gli edifici religiosi, categoria in cui ricade il centro ecclesiastico per cui è

causa - la asserita "necessità di doversi adeguare ad esigenze tra di loro di natura varia e  
differente, ma tutte primarie, come nuovi standards edilizi, le aree destinate ad attrezzature di  
interesse generale, le aree verdi ecc. (considerato che l'attuale piano urbanistico di Telese  
Terme è stato approvato da molto tempo) è del tutto generica, inconsistente e fumosa,  
considerato che per costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, IV, 28.12.1984 n. 1079) una  
variante, quando modifica la precedente destinazione urbanistica di un'area, deve contenere  
idonea motivazione della nuova scelta, mentre, nel caso di specie, vengono meramente e  
genericamente prospettate "esigenze tra loro di natura varia e differente, ma tutte primarie,  
come nuovi standards edilizi, le aree destinate ad attrezzature di interesse generale, le aree  
verdi ecc.", senza specificare quali sono le nuove esigenze alle quali è necessario adeguarsi, e  
cioè quali sono i nuovi standards edilizi e perché, a fronte di aree per attrezzature di interesse  
generale già previste dal vigente P.R.G., è necessario individuare nuove aree per tali finalità.

La stessa affermazione che "Per tali motivi è in atto una variante che prevede delle  
innovazioni rispetto al piano originario, tra cui nuove localizzazioni nella zona Piana - aree  
necessarie alla realizzazione delle opere di interesse pubblico" resta priva di una valida  
motivazione per quanto si è detto, ed è manifestamente erronea in quanto fondata sul falso  
presupposto che la zona Piana sia "necessaria alla realizzazione delle opere di interesse  
pubblico", mentre, come si è detto, tali opere possono essere realizzate nelle aree di espansione  
e di completamento del settore occidentale già previste dal vigente strumento urbanistico di  
Telese.

Anche la ulteriore precisazione del responsabile del procedimento che "Allo stato le aree  
destinate ad uso pubblico non possono essere utilizzate in quanto il vincolo preordinato  
all'esproprio è decaduto" per scadenza del quinquennio dal luglio 1990 - data in cui è stato  
approvato il P.R.G. di Telese ed è stato istituito il vincolo preordinato all'esproprio - è  
chiaramente erronea, in quanto le norme di attuazione del P.R.G. di Telese prevedono

all'art.25 che "per favorire ed accelerare la realizzazione del piano potranno essere realizzati anche dai privati le attrezzature di interesse comune (p 2) e quelle di interesse generale (F4)" e, pertanto, come ha sostenuto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 179/99, non hanno natura espropriativa e, come tali, non decadono alla scadenza del quinquennio, i vincoli che importano una destinazione che, come nel caso di specie, può essere realizzata ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata.

Il centro ecclesiastico per cui è causa è infatti cofinanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi della legge 222/87 e, in particolare, la Diocesi di Cerreto Sannita - Telesina - S.Agata de' Goti si è impegnata a realizzare il centro e a garantirne la gestione e la manutenzione ordinaria, mentre il Comune di Telesina si è impegnato all'acquisizione delle aree necessarie all'edificazione del centro da dare in concessione alla Diocesi, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di collegamento e alla manutenzione straordinaria del centro (si veda il protocollo di intesa istituzionale siglato il 30.12.2004).

Pertanto l'affermazione secondo cui "allo stato le aree destinate ad uso pubblico non possono essere utilizzate in quanto il vincolo preordinato all'esproprio è decaduto" si appalesa del tutto erronea, in quanto le aree destinate alle attrezzature pubbliche previste dal vigente P.R.G. mantengono la loro destinazione pubblica anche dopo la scadenza del quinquennio e non vi è necessità di individuare nuove aree, come la zona Piana, per poter realizzare un'opera di interesse pubblico come il centro diocesano, che è previsto che sia realizzato ad iniziativa promiscua pubblico - privata.

3] VIOLAZIONE ART. 16, COMMA 3, LEGGE 109/94 - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELLO SPECIFICO OBBLIGO DI DEDURRE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.

Il ricorrente aveva altresì osservato ai punti 7 e 8:

"7. che il progetto preliminare non rispetta le prescrizioni della L. 109/94 in quanto manca l'analisi comparata (art. 16, c.3) che dimostri la convenienza della localizzazione prescelta.

rispetto ad altre possibili localizzazioni, ad esempio quelle conformi allo strumento urbanistico

8. che, di conseguenza, neppure il progetto definitivo in corso di approvazione rispetta la L. 109/94 in quanto la localizzazione dell'opera non viene argomentata".

A tali puntuali osservazioni il responsabile del procedimento ha dedotto che "il progettista ha motivato la scelta del sito individuato per la realizzazione dell'opera in parola nella relazione tecnica illustrativa, pagg. n. 4 e 5".

Ma nelle pagine 4 e 5 della relazione richiamata (paragrafo "inquadramento urbanistico") il progettista si limita ad asseverare che il Comune di Telese ha necessità di realizzare l'opera e che questa ha carattere di pubblica utilità. In ordine alla localizzazione questa viene apoditticamente indicata nella premessa, senza alcuna motivazione, non viene svolta nessuna analisi "delle eventuali soluzioni possibili", né viene dimostrato che la prevista localizzazione non ha alternative.

Rinviando alla relazione che accompagna il progetto preliminare il responsabile del procedimento non solo non ha motivato, nei fatti non ha neppure controdedotto.

4] ULTERIORE MANIFESTA ILLOGICITÀ - OMESSO ESAME DELL'OSSERVAZIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI STRALCIARE LA PARTICELLA 541 - CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Nelle sue osservazioni il ricorrente aveva fatto rilevare anche ai punti 9, 10, 11 e 12:

"9. che, nel merito, i parcheggi appaiono sovradimensionati, poiché pur avendo il progettista previsto 400 posti di capacità della chiesa ed avendo motivatamente assunto un parametro di 1 posto auto ogni 2 presenti ha poi previsto stalli per 250 veicoli (Definitivo, Relazione, pag. 21, par. 2)

10. che nel progetto in corso di approvazione l'area costituente la p.lla 541 è destinata a parcheggio di superficie, per un totale di circa 20 posti auto

11. che pertanto lo stralcio della p.lla 541 non intaccerebbe le dotazioni di parcheggio stimate necessarie, né pregiudicherebbe la realizzazione del parcheggio interrato previsto in progetto, come si ricava dal grafico allegato sub A)

12. che pertanto ricorrono le condizioni esplicitamente previste dall'art.16 c. 13 del DPR 327/01 per procedere all'approvazione del progetto definitivo stralciando la p.lla 541".

Il responsabile del procedimento ha dedotto che "nel calcolo complessivo dei parcheggi per il pubblico, si è tenuto conto, tra l'altro, dell'affluenza dei numerosi turisti che si recano a Telesse per le cure termali nei periodi estivi, con conseguente affluenza dei fedeli che frequenterà il centro ecclesiale".

Anche tale deduzione è viziata da una manifesta illogicità in quanto "l'affluenza di numerosi turisti" è stata certamente alla base del calcolo complessivo dei parcheggi svolto dal progettista - che ha motivatamente assunto un parametro di 1 posto auto ogni 2 presenti = 200 posti auto a fronte di una capacità della chiesa prevista in 400 posti - per cui non può essere invocata a sostegno di una dotazione extra di posti auto.

Inoltre, si fa rilevare che il responsabile del procedimento non ha nemmeno preso in esame l'osservazione che la posizione e l'estensione della particella 541 la rendono "agevolmente separabile" dalla restante parte dell'opera, senza intaccare le dotazioni di parcheggio stimate necessarie, con conseguente possibilità di stralciare la particella 541 dal progetto dell'opera: sotto tale profilo vi è un' evidente carenza motivazionale e un difetto di istruttoria delle deduzioni del responsabile del procedimento".

SI CONCLUDE

Affinché l'Ecc.mo TAR voglia annullare l'impugnato provvedimento.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Avv. Francesco Parrella

Avv. Domenico Parrella


MANDATO

Egredi Sigg.ri Avv. Francesco Parrella e Avv. Domenico Parrella, Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio in ogni sua fase e grado, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere per me il presente atto, e avendo fin d'ora per rato e fermo il Vs. operato.

Eleggo domicilio con Voi in Napoli al Centro Direzionale Isola E/5 (Studio Legale Parrella Associati).


Dichiaro di avere ricevuto la comunicazione e di avere autorizzato il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Ing. Ferruccio Ferrigni




Tale

Avv. Francesco Parrella



Avv. Domenico Parrella



Relata di notifica

Ad istanza degli avv.ti Francesco Parrella e Domenico Parrella, n.q., Io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di  
Napoli, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, a tutti gli effetti e conseguenze  
di legge al:

Comune di Telese, in persona del Sindaco *pro tempore*, nel domicilio eletto presso il  
suo procuratore, Avv. Giacomo Papa, in Napoli alla Via A. Labriola, P.co Fiorito  
(Studio Avv. Anatriello), ivi consegnandone copia a mani di ...

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE:

Comune di Telese, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in  
Telese, sede del Municipio, ivi consegnandone copia a mani di ...

Provincia di Benevento, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la  
carica alla Rocca dei Rettori, 82100, Benevento, ivi consegnandone copia a mani di ...

UFFICIO COMUNICAZIONE  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato e  
dato copia dell'antescritto atto a mani di ...  
domiciliati mediante servizio postale  
ricevuto con A.R. dall'Ufficio Postale ...

11-5-2007

UFFICIO COMUNICAZIONE  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
UFFICIO GIUDIZIARIO

UFFICIO NOTIFICHE  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Ufficiale Giudiziario  
dell'antescritto  
mediante servizio postale  
13/1/2007

COPIA

Studio Legale PARRELLA Associati  
Centro Direzionale is. E/5  
80143 NAPOLI  
Tel. 081 5627121 (pbx) Fax 081 5627124  
e-mail: studiolegaleparrella@tiscali.it  
Partita IVA: 06505800638

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA - NAPOLI

SEZIONE VI  
MOTIVI AGGIUNTI

PROVINCIA DI BENEVENTO

18 DIC 2007

nel giudizio n. 6604/2005 R.G.  
per l'Ing. Ferruccio Ferrigni, rapp.to e difeso per mandato in calce al presente atto

dall' Avv. Francesco Parrella e dall'Avv. Domenico Parrella, con i quali elett.  
domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola E/5 presso lo Studio Legale Parrella  
Associati

Sepe  
Presidente  
Ass. Amministr.  
Parrella

CONTRO

il Comune di Telese, in persona del Sindaco *pro tempore*, rapp.to e difeso dall' Avv.  
Giacomo Papa, presso il quale elett. domicilio in Napoli alla Via A. Labriola, P.co  
Fiorito (Studio Avv. Anatriello);

NONCHE

la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t.

AVVERSO

e per l'annullamento del decreto del Presidente della Provincia di Benevento di  
approvazione del progetto definitivo, per la realizzazione di una chiesa con annessi  
locali di ministero pastorale e casa canonica in variante al Prg vigente, pubblicato sul  
Burr n. 59 del 12.11.2007 (n. 18 registro dei decreti e n. 736 registro pubblicazioni);

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, in partic.  
delibera di Giunta provinciale n. 582 del 14.09.07.

FATTO

Il ricorrente con ricorso n. 6604/05 ha impugnato la nota n. 6187 del 12.05.05 con  
cui il Responsabile Area Tecnica del Comune di Telese ha comunicato il diniego di  
accoglimento della sua domanda di permesso di costruire per la realizzazione di una  
unità abitativa alla Via San Giovanni, chiedendo altresì il risarcimento del danno

Provincia di Benevento  
AOO. Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0030260 Data 19/12/2007  
Oggetto GIUDIZIO 6604 FERRUCCIO  
FERRIGNI CONTRO COMUNE  
Dest. Avvocatura Settore: [...]

Plan. 6669  
19-12-07

Studio Legale Parrella Associati

80143 Napoli - Centro Direz. Is. E/5 - Tel. 081.5627121 pbx - Fax 5627124 - e-mails: studiolegaleparrella@tiscali.it - luca-parrella@tiscali.it - sabrina-arrechio@virgilio.it

ingiusto.

2 Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato altresì:

a) la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.06.05 comunicata con raccomandata

a.r. prot. n. 10313 del 19.07.2005 con la quale sono state rigettate le osservazioni

formulate dal ricorrente; è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di nuova

costruzione della chiesa, case canoniche e locali di ministero pastorale della

Parrocchia Santo Stefano in Telese Terme ai fini dell'apposizione del vincolo

preordinato all'esproprio anche sulla particella di proprietà del ricorrente; i lavori

sono stati dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; è stata adottata variante

al P.R.G. ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DPR n. 327/01;

b) il protocollo di intesa istituzionale stipulato il 30.12.2004 tra il Presidente della

Regione, il Presidente della Provincia di Benevento, il Comune di Telese e la Diocesi

di Cerreto Sannita, allo stato non conosciuto, con il quale il Comune si è impegnato

all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del centro ecclesiastico da

cedere alla Diocesi di Cerreto Sannita per l'esecuzione dei lavori;

c) la delibera di Giunta comunale n. 66 del 18.03.2005, allo stato non conosciuta, con

cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del centro

ecclesiastico sotto il profilo tecnico amministrativo;

d) le relazioni istruttorie del responsabile del procedimento, geom. Virgilio, del

13.06.05, relative alle osservazioni presentate, allo stato non conosciute;

e) il parere favorevole espresso sul progetto nella seduta del 12.04.2005 dalla

Commissione Tecnico Amministrativa costituita ai sensi dell'art.37, lett. d, del D.Lgs.

30.07.1999 n. 96, allo stato non conosciuto;

f) il parere favorevole espresso in data 14.06.2005 dalla Commissione Consiliare

Permanente "Assetto del Territorio e Lavori Pubblici", allo stato non conosciuto;

il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio, allo stato non conosciuto;

b) la nota prot. n. 12721 dell'8.09.2005, notificata il 12.09.2005, con la quale il responsabile dell'Area Tecnica del Comune ha disposto la sospensione della richiesta di permesso di costruire del ricorrente con effetto dalla data di adozione della variante al P.R.G. per la realizzazione del centro ecclesiastico.

3 Con successivo e ulteriore atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la relazione istruttoria del responsabile del procedimento geom. A. Virgilio del 13.06.2005 sulle osservazioni da lui formulate nel procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di un centro diocesano ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4 Con il decreto n. 18 pubblicato sul Burc n. 59 del 12.11.07 il Presidente della Provincia di Benevento:

a) ha preso atto della delibera della Giunta Provinciale n. 582 del 14.09.07, di approvazione della variante del Prg del Comune di Telesse Terme, riguardante il progetto definitivo dei lavori di nuova costruzione della chiesa, casa canonica e locali di ministero pastorale della parrocchia Santo Stefano in Telesse Terme, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327/01 e s.m.i;

b) ha approvato la variante al Prg vigente di Telesse Terme, costituita dal progetto di cui al punto precedente, con le integrazioni e prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti competenti;

c) ha stabilito che gli interventi in detta area debbano rispettare i contenuti e le prescrizioni del progetto approvato.

5 Tale decreto approva definitivamente la variante al Prg del Comune di Telesse per la costruzione della chiesa, casa canonica e locali di ministero pastorale (adottata con

la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.06.05 impugnata nel presente giudizio) e, come tale, essa produce a tempo indeterminato effetti conformativi sul fondo di proprietà del ricorrente in località San Giovanni, riportato in C.T. al F 10 particella 9, per il quale egli ha presentato una richiesta di permesso di costruire una unità abitativa nel rispetto delle previsioni del previgente Prg relative alla zona in parola.

Ormai, come stabilito dal decreto, "gli interventi in detta area debbono rispettare i contenuti e le prescrizioni del progetto approvato": pertanto, anche tale decreto della Provincia è viziato, in via derivata, da tutte le illegittimità che si sono denunciate con riferimento agli atti del procedimento di formazione della variante al Prg che si sono impugnati con il ricorso introduttivo e con gli atti di motivi aggiunti, che inficiano in via riflessa anche il suddetto decreto e che appresso espressamente si reiterano.

1] MOTIVI DEL RICORSO INTRODUTTIVO PROPOSTO CONTRO LA NOTA PROT. N. 6187 DEL 12.05.05 DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE.

"I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 10, 12 E 13 DPR 6.6.01 N. 380.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L.R. 28.11.01 N. 19 - VIOLAZIONE DELL'ART. 10 BIS L. 241/90.

*La nostra Costituzione stabilisce i principi di libertà dell'iniziativa economica e garantisce la proprietà privata, nel senso che i limiti al godimento possono essere posti solo dalla legge.*

*Il potere di edificare, che è compreso nel diritto di proprietà, è disciplinato dalla legge statale (DPR 6.6.01 n. 380) e dalla Legge Regionale (28.11.01 n. 19).*

*La legge nazionale, dopo aver indicato gli interventi subordinati al permesso di costruire (art. 10), e specificato i presupposti per il rilascio dello stesso (art. 12), precisa che "il permesso di*

costruire è rilasciato dal Dirigente o responsabile del competente Ufficio Camerale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici".

ordinamento riconosce quindi al privato una aspettativa edificatoria, che costituisce componente essenziale del diritto di proprietà immobiliare ed è cristallizzata nella presentazione di un'istanza all'Amministrazione (Cds 4239/01).

Il privato che presenta una domanda crea un nuovo e qualificato contatto sociale (oltre che giuridico) tra il privato e il soggetto pubblico, aprendo un procedimento amministrativo dal quale scaturiscono obblighi strumentali e formali delle parti, ma anche il fondamentale dovere dell'amministrazione di provvedere alla richiesta.

Il comportamento della P.A. deve essere improntato al rispetto delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione (che sostituiscono i parametri della correttezza e della buona fede che la legge pretende nell'esecuzione dei rapporti giuridici di diritto privato) e alla osservanza delle regole del giusto procedimento (L. 7.8.90 n. 241) tra cui rileva quella stabilita nell'art. 10 bis (aggiunta dell'art. 6 della legge 11.2.05 n. 15).

"Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e

gestiti dagli enti previdenziali." La violazione delle norme è evidente.

~~Ai fini della valutazione della colpa va approfondita l'indagine sulla interrelazione tra l'istruttoria della richiesta del ricorrente e quella sull'approvazione del progetto preliminare della Chiesa, di cui non si conoscono né l'oggetto, né la data.~~

IL VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 10, 12 E 13 DPR 6.6.01 N. 380.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L.R. 28.11.01 N. 19 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90. DIFETTO

DI MOTIVAZIONE.

Sulla base delle norme costituzionali a garanzia della proprietà e sulla natura giuridica dell'aspettativa edificatoria, il nostro ordinamento prevede pure che "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Il provvedimento impugnato, che è un provvedimento di diniego che incide in maniera rilevante sulla posizione del ricorrente, è motivato con queste semplici parole: "in quanto l'area interessata ricade all'interno della previsione riguardante la realizzazione della Nuova Costruzione Chiesa il cui progetto preliminare è stato approvato da questo Ente".

Il diniego non contiene una motivazione sufficiente perché non specifica con quale atto detto progetto sarebbe stato approvato, non indica quali previsioni sono state prese e addirittura è impreciso perché non esiste una chiesa per cui non si comprende neanche quale sia la nuova costruzione da realizzare.

Il comma 3 dell'art. 3 della Legge 241/90 specifica che "se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama."

Il Comune non ha neanche indicato l'atto che impedirebbe il rilascio del permesso richiesto dal ricorrente.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97

COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 10, 12 E 13 DPR 6.6.01 N. 380.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L.R. 28.11.01 N. 19 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90.

Dalle norme costituzionali e dalle leggi richiamate viene evidenziato il principio secondo cui una richiesta di permesso di costruire può essere diniegata solo se la costruzione non è consentita dalla legge, dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici.

Fermo il vizio della mancata motivazione, che non consente di individuare se l'approvazione del progetto della Nuova Costruzione della Chiesa sia avvenuta con la modifica della destinazione urbanistica dell'area, come certificato dal Comune, si deduce che nessuna legge, nessun regolamento e nessuna previsione urbanistica prevede che una Chiesa possa essere costruita fuori da ogni regola e in contrasto con la legittima aspettativa del proprietario dell'area.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97

COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 10, 12 E 13 DPR 6.6.01 N. 380.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L.R. 28.11.01 N. 19 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90.

VIOLAZIONE DELLA PREVISIONE DEL PRG VIGENTE.

Con riserva di aggiungere ulteriori motivi quando il Comune depositerà il provvedimento d'approvazione del progetto della Nuova Chiesa, il ricorrente impugna anche detto provvedimento per violazione delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG oggi vigente.

Come risulta dal certificato di destinazione urbanistica dell'area oggetto di questo ricorso rilasciato dal Comune in data 10.11.00, le previsioni urbanistiche non consentono la realizzazione di una Chiesa nell'area in questione.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97

E 13 DPR 6.6.01 N. 380. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L.R.

gestiti dagli enti pr

L. 241/90. SVIAMENTO.

Ai fini della

go della giusta iniziativa del ricorrente è stato

l'istruttoria

corso: la realizzazione della nuova costruzione

della C/

II

ART. 2043 C.C. - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI IMPARZIALITÀ

È BUONA FEDE.

atto impugnato ha prodotto un danno ingiusto alla posizione patrimoniale del ricorrente

che, di tanto, intende essere risarcito.

Si chiede pertanto che, assieme alla reintegrazione in forma specifica, l'On.<sup>le</sup> Tribunale, ai

senso del 2° comma dell'art. 35 del D. Lgs. 31.3.98 n. 80, stabilisca i criteri in base ai quali il

Comune deve proporre a favore dell'istante il pagamento di una somma entro un congruo

termine".

2] ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE NEI MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI CONTRO

LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 17.06.05 E LA NOTA

PROT. N. 12721 DELL' 8.09.05 DI SOSPENSIONE DELLA RICHIESTA DI

PERMESSO DI COSTRUIRE.

"A] CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 17.06.2005 DI

RIGETTO DELLE OSSERVAZIONI DEL RICORRENTE, DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO

DEFINITIVO DEI LAVORI AI FINI DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO

ALL'ESPROPRIO, DI ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2,

DEL DPR N. 327/01.

A1] VIOLAZIONE ARTT. 11, COMMI 2 E 5, 16, COMMA 12 DEL DPR 327/01 - VIOLAZIONE

DELL'OBBLIGO DI ESAMINARE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICORRENTE E

PRONUNCIARSI SU DI ESSE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA NOTA PROT.

n. 9657 DEL 19.09.2002 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAZIONALITÀ E  
CONTRADDITTORIETÀ - SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRG VIGENTE E DEL PRINCIPIO DI  
COERENZA ED ORGANICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

Il ricorrente in relazione al procedimento di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio  
ha presentato puntuali rilievi, osservazioni e proposte con nota prot. n. 7133 del 1.06.2005.

In essa si legge: "Con riferimento alla nota n. 5713 del 04 maggio 2005, con la quale venivo  
informato dell'avvio del procedimento di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex  
artt. 11 c.2 e 16 c. 4 del DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. il sottoscritto ing. Ferruccio  
Ferrigni, nato a Telese il 31.10.1940, domiciliato in Napoli, al Vico S. Geronimo, 29, nella  
qualità di proprietario del fondo sito in Telese alla Via S. Giovanni, riportato nel catasto  
terreni del Comune di Telese al foglio 10, part. 541 (già facente parte della p.lla 9).

#### FA PRESENTE

Che la p.lla 541 oggetto della citata nota deriva dalla originaria p.lla n. 9 del Foglio 10

Che con certificato n. 13359/13839 del 29.10.04 il responsabile dell'Area Tecnica di codesto

Comune ha attestato che sulla citata p.lla 9 sono state autorizzate n. 4 UI e che la stessa

conserva una ulteriore capacità edificatoria di 5 UI

Che sulla base delle Norme di Attuazione del vigente PRG e a seguito di tale certificazione in

data 09.02.05, prot. 1702, è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire per la

realizzazione di 1 UI sulla p.lla 541

#### RILEVA

Che egli ha interesse a conservare la capacità edificatoria dell'area di sua proprietà e che

quindi è costretto a far valere nelle sedi competenti tutti i motivi di illegittimità del

procedimento avviato.

Fermo restando quanto sopra

#### OSSERVA

1	che la localizzazione di una chiesa ed annesse opere parrocchiali in piena zona agricola è, in generale, contraria ad ogni corretto criterio di pianificazione urbanistica
2	che, nel caso in questione, la prevista localizzazione della nuova chiesa al di fuori del perimetro del centro edificato vanifica l'ordinato sviluppo della città, in quanto il PRG in vigore prevede esplicitamente che il "nuovo cuore urbano" di Telesè - di cui la chiesa, ovviamente, costituisce elemento primario - debba realizzarsi <u>all'interno</u> delle aree di completamento ed espansione del settore occidentale
3	che a tal fine il PRG concentra nel settore occidentale oltre il 72% delle aree globalmente destinate ad attrezzature di interesse generale e di standard
	che in tale settore il PRG attualmente in vigore prevede 14 lotti destinati ad uso pubblico, aventi una superficie variabile da un minimo di 1.800 mq ad un massimo di 37.700 mq, per un totale di 142.550 mq
4	che tali lotti sono ancora in gran parte ineditati
5	che sia nel progetto preliminare sia in quello definitivo la necessità di realizzare l'opera in deroga al piano urbanistico è stata motivata con la <b>FALSA AFFERMAZIONE</b> che "nell'ambito della zonizzazione del PRG non esistono aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria delle dimensioni tali da poter ospitare un'opera di siffatte dimensioni" (Preliminare, Relazione, pag. 5, par. 2; Definitivo, Relazione, pag. 7, par. 1)
6	che il progetto preliminare non rispetta le prescrizioni della L. 109/94 in quanto manca l'analisi comparata (art. 16, c.3) che dimostri la convenienza della localizzazione prescelta rispetto ad altre possibili localizzazioni, ad esempio quelle conformi allo strumento urbanistico
7	che, di conseguenza, neppure il progetto definitivo in corso di approvazione rispetta la L. 109/94 in quanto la localizzazione dell'opera non viene argomentata
8	che, nel merito, i parcheggi appaiono sovradimensionati, poiché pur avendo il progettista

previsto 400 posti di capacità della chiesa ed avendo motivatamente assunto un parametro di

1 posto auto ogni 2 presenti ha poi previsto stalli per 250 veicoli (Definitivo, Relazione, pag.

21, par. 2)

9. che nel progetto in corso di approvazione l'area costituente la p.lla 541 è destinata a

parcheggio di superficie, per un totale di circa 20 posti auto

10. che pertanto lo stralcio della p.lla 541 non intaccherebbe le dotazioni di parcheggio stimate

necessarie, né pregiudicherebbe la realizzazione del parcheggio interrato previsto in progetto,

come si ricava dal grafico allegato sub A)

11. che pertanto ricorrono le condizioni esplicitamente previste dall'art.16 c. 13 del DPR

327/01 per procedere all'approvazione del progetto definitivo stralciando la p.lla 441

#### PROPONE

a) che per dare vitalità e forza al "nuovo cuore" della città - che è uno degli obiettivi primari

dello schema di assetto del Capoluogo - la nuova chiesa venga realizzata in una delle aree di

uso pubblico previste dal vigente PRG

b) che, in via subordinata, il progetto definitivo venga modificato, escludendo la p.lla 541 dal

perimetro dell'opera a farsi, come risulta dal grafico sub B)

c) che, in via ulteriormente subordinata, il progetto definitivo venga approvato con stralcio

della parte ricadente sulla p.lla 541, ai sensi dell'art. 16 c.13 del DPR 327/01

Napoli, Giugno 2005

Ferruccio Ferrigni

A fronte di tali puntuali rilievi, osservazioni e proposte il Comune si è limitato a trasmettere

al ricorrente con la nota prot. n. 10313 del 19.07.05 la copia della delibera consiliare n. 10 del

17.06.2005, con la quale "lette e fatte proprie le relazioni istruttorie, distinte per osservazioni

presentate, entrambe in data 13.06.2005, a firma del Responsabile del procedimento, geom.

Antonio Virgilio, in merito a dette osservazioni, da intendersi qui formalmente e

integralmente richiamate" - relazioni allo stato non conosciute e in ordine alle quali ci si

riserva di proporre motivi aggiunti all'esito dell'esibizione-, dopo aver considerato che "i vincoli imposti dal PRG in vigore sono da ritenersi decaduti per cui, allo stato, qualsiasi opera pubblica e/o di pubblica utilità deve necessariamente essere realizzata in deroga allo strumento urbanistico; l'amministrazione comunale, già nel 2002, in sede di indirizzo per la predisposizione della variante generale al PRG attualmente in itinere, aveva manifestato l'intenzione di prevedere la realizzazione del Centro Ecclesiastico nella zona in questione, tanto che il medesimo ing. Ferruccio Ferrigni, a conoscenza di tale indirizzo perché facente parte dello staff di studio della nuova variante, aveva manifestato la volontà di "cedere gratuitamente al Comune" l'area interessata dal presente progetto, così come si evince dalla nota assunta al protocollo dell'ente in data 19 settembre 2002 con il n. 9657; conseguentemente l'attuale progetto costituisce uno stralcio della variante generale al PRG reso necessario per ottemperare agli impegni assunti con la sottoscrizione del predetto protocollo di intesa, non essendo ancora possibile - in tempi brevi - addivenire al perfezionamento dell'iter di approvazione della variante generale; per le ragioni sopra esposte, quindi, si rende necessario istituire il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di una nuova costruzione della chiesa, case canoniche e locali di ministero pastorale della parrocchia di Santo Stefano in Telese Terme, opera di pubblica utilità di cui al progetto in oggetto, non potendosi accogliere e far proprie le osservazioni formulate dagli interessati".

E' evidente che il Comune con la mera trasmissione della delibera consiliare ha violato l'obbligo di pronunciarsi sulle specifiche osservazioni e proposte formulate dal ricorrente.

Nella delibera impugnata non viene nemmeno presa in considerazione la proposta di realizzare la nuova chiesa in una delle aree di completamento ed espansione del settore occidentale dove vi sono tutt'ora dei lotti in gran parte inedificati, così come non viene neanche esaminata la proposta di stralcio della particella del ricorrente che non intaccherebbe le dotazioni di parcheggio stimate necessarie.

Ma vi è di più.

Nella delibera impugnata si legge che non è stato possibile accogliere e fare proprie le osservazioni in quanto "l'amministrazione comunale, già nel 2002, in sede di indirizzo per la predisposizione della variante generale al PRG attualmente in itinere, aveva manifestato l'intenzione di prevedere la realizzazione del Centro Ecclesiastico nella zona in questione, tanto che il medesimo ing. Ferruccio Ferrigni, a conoscenza di tale indirizzo perché facente parte dello staff di studio della nuova variante, aveva manifestato la volontà di "cedere gratuitamente al Comune" l'area interessata dal presente progetto, così come si evince dalla nota assunta al protocollo dell'ente in data 19 settembre 2002 con il n. 9657".

Si fa rilevare che il Comune ha rigettato le osservazioni dell'Ing. Ferrigni sulla base di un evidente travisamento della volontà manifestata dallo stesso nella nota assunta al protocollo in data 19.09.2002 con il n. 9657.

In tale nota il ricorrente ha promesso di cedere gratuitamente al Comune una parte del fondo di sua proprietà, ma ha fatto presente che tale promessa "resta valida per due anni a decorrere da oggi", vale a dire dal 13.09.2002, per cui i due anni sono abbondantemente trascorsi anche se si prende a riferimento la delibera di G.C. n. 66 del 18.03.2005 di approvazione del progetto preliminare.

Anche la considerazione che "i vincoli imposti dal PRG in vigore sono da ritenersi decaduti per cui, allo stato, qualsiasi opera pubblica e/o di pubblica utilità deve necessariamente essere realizzata in deroga allo strumento urbanistico" è del tutto irrazionale, perché viziata da una evidente contraddittorietà, in quanto se i vincoli imposti dal PRG in vigore sono decaduti allora non c'è necessità di realizzare gli interventi in deroga allo strumento urbanistico, per la semplice ragione che questo è decaduto.

La denunciata irrazionalità è ancor più manifesta se si considera che il progetto approvato costituisce uno stralcio della variante generale al PRG reso necessario per ottemperare agli

impegni assunti con la sottoscrizione del predetto protocollo di inetsa (tra Diocesi, Comune, Provincia e Regione), non essendo ancora possibile in tempi brevi - addivenire al perfezionamento dell'iter di approvazione della variante generale", in quanto in questo passaggio il Comune tradisce il vero scopo perseguito, vale a dire la realizzazione del centro diocesano in tempi brevi, ma in violazione delle previsioni del PRG vigente e al di fuori del progetto di variante generale al PRG il cui iter di approvazione si è avviato ma è ancora lontano dalla fine, secondo una modalità sviata perché contrastante con le esigenze di sviluppo armonico dell'intero territorio comunale di cui alla variante generale quali sono emerse anche nel dibattito consiliare che ha portato all'approvazione della delibera impugnata.

**A2] VIOLAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI ZONA - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE - CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

In base al PRG vigente l'area del ricorrente che il Comune vuole espropriare - particella 541 - ricade in zona R1 Rispetto Stradale e in Zona Ec Agricole di Completamento dei nuclei rurali.

La costruzione della chiesa e del centro diocesano approvata con la delibera impugnata si pone in contrasto con la destinazione urbanistica di zona - si veda il certificato di destinazione urbanistica del 10.11.00.

Il contrasto è ancor più evidente e, con esso, la lesione del diritto di proprietà del ricorrente, se si tiene conto che il Comune ha già assentito al ricorrente su detta area la edificazione di una struttura agro - turistico - residenziale in conformità alla destinazione urbanistica impressa alla stessa (si veda la pratica n. 51 del 17.07.2003) ed ha certificato l'ulteriore edificabilità di una unità abitativa in data 29.10.04.

Il Comune vuole costruire il centro diocesano in deroga al vigente PRG ricorrendo allo strumento della variante semplificata di cui all'art.19, comma 2, del DPR 327/01, che

costituisce, come risulta dalla stessa delibera impugnata, uno stralcio della variante generale

al PRG attualmente in itinere reso necessario per realizzare immediatamente il centro

diocesano in ottemperanza al protocollo di intesa del 30.12.2004 tra Regione, Provincia,

Comune e Diocesi.

Pertanto, non solo si tratta di opera in contrasto con il vigente strumento urbanistico, ma si

fa rilevare che la stessa non è stata approvata in presenza dei presupposti previsti dalla legge

per farsi luogo ad una variante specifica per realizzare un'opera pubblica in deroga allo

strumento urbanistico.

E' noto che la variante allorché modifichi la precedente destinazione urbanistica di un'area,

deve contenere idonea motivazione della nuova scelta.

Nel caso di specie il centro diocesano è stato considerato "opera di pubblica utilità" tout

court, ma, come ha fatto rilevare il ricorrente nelle osservazioni presentate al Comune la

scelta di destinare la zona in questione alla realizzazione del centro diocesano è viziata da

eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità e per falsità del presupposto su cui si

fonda - l'affermazione travisata che nell'ambito della zonizzazione del PRG non esistono aree

destinate ad opere di urbanizzazione secondaria delle dimensioni tali da poter ospitare

un'opera di siffatte dimensioni di cui al preliminare, relazione pag. 5, par. 2 e al definitivo,

relazione a pag. 7, par.1 - e comunque per omessa dimostrazione delle ragioni di convenienza

della localizzazione prescelta rispetto ad altre possibili localizzazioni conformi allo strumento

urbanistico vigente.

**A3] VIOLAZIONE ART.14 DELLA LEGGE 109/94 - VIOLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE**

**COMUNALE DEI LAVORI PUBBLICI.**

L'opera de qua è previsto che venga realizzata non solo in difformità dalle previsioni del

vigente strumento urbanistico e al di fuori di ogni atto di organica e ordinata pianificazione

del territorio, ma anche al di fuori della programmazione dei lavori pubblici del Comune di

Telese.

L'art.14 della legge 11.2.1994 n.109 prevede che l'attività di realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 € (l'importo per la realizzazione del centro diocesano ammonta a € 280.000) si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali.

Nel caso di specie il Comune nella delibera impugnata richiama solo il comma 4 dell'art. 16 della legge 109/94, che prevede che "l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori".

Ma il Comune non richiama gli atti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 14, ovvero il programma triennale e l'aggiornamento annuale che devono essere approvati in allegato al bilancio di previsione, in quanto la realizzazione del centro diocesano non è prevista nei suddetti atti di programmazione e, anzi, è avvenuta in violazione degli stessi, di cui si chiede all'On.le TAR, in caso di mancata produzione spontanea da parte del Comune, di ordinarne l'esibizione, con la più ampia riserva di motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli stessi.

A4] VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI NON PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DI APPROVAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 17.06.2005 DA PARTE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE PORTATORE DI INTERESSE PERSONALE.

Dal verbale della seduta di Consiglio Comunale che ha portato all'adozione della delibera n. 10 del 17.06.2005 risulta che la delibera è stata adottata "con voti favorevoli n. 12, n. 1 astenuto (Maglione) e n. 3 contrari (Liverini, Selvaggio ed Aceto), espressi per alzata di mano".

Pertanto il Consigliere astenuto, Maglione, era presente all'atto della discussione e votazione non essendosi allontanato dall'aula consiliare.

Dalla discussione che ha preceduto la deliberazione, quale risulta dal medesimo verbale,

risulta che il Consigliere Maglione "trovandosi egli stesso nelle condizioni di avere interessi personali nella zona, preferisce astenersi dalla votazione".

Ma, come si è detto, il Consigliere Maglione, pur avendo ammesso di avere interessi personali nella zona si è astenuto dalla votazione senza allontanarsi dall'aula.

Tale comportameto inficia la delibera impugnata, in quanto tenuto in violazione dell'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. 267/00 che prevedono che "gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado" e che "nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico".

Nel caso di specie la correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e gli specifici interessi personali del Consigliere Maglione è stata oggetto di specifica dichiarazione del Consigliere stesso inserita nel verbale della delibera consiliare.

Inoltre si fa rilevare che la variante di cui alla delibera impugnata non costituisce un piano urbanistico e nemmeno un provvedimento normativo o a carattere generale, in quanto essa è finalizzata alla realizzazione di una specifica opera di pubblica utilità, il centro diocesano, e pertanto ha una funzione meramente servente e strumentale (viene considerata uno stralcio

della variante generale in itinere) come più diffusamente risulta dal motivo B2 sviluppato più avanti.

Pertanto l'intera delibera deve essere annullata e, solo in via subordinata, si chiede l'annullamento e, nelle more dell'accertamento, la sospensione della validità delle disposizioni della variante che costituiscono oggetto della correlazione.

**B] CON RIFERIMENTO ALLA MISURA DI SALVAGUARDIA DI SOSPENSIONE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 12721 DELL'8.09.2005.**

**B1] VIOLAZIONE ART. 10 BIS DELLA LEGGE 241/90 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

La sospensione della richiesta di permesso di costruire è stata adottata dal responsabile dell'area tecnica "vista la nota di prot.6187 del 12.05.05, con la quale il sottoscritto ha comunicato all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, i motivi che impediscono l'accoglimento della predetta domanda".

Nella nota prot. 6187 del 12.05.2005 si legge testualmente: "con riferimento alla domanda sopraindicata, si comunica che la stessa non può essere accolta, in quanto l'area interessata ricade all'interno delle previsioni riguardanti la realizzazione della "Nuova costruzione della chiesa, case canoniche e locali di ministero pastorale", il cui progetto preliminare è stato approvato da questo Ente".

Tale nota è stata impugnata dal ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale il ricorrente ha lamentato, nel primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 10 bis della legge 241/90.

Si fa rilevare che tale violazione emerge ancor più evidente alla luce della misura di salvaguardia di cui alla nota dell'8.09.2005 impugnata con il presente atto.

E' evidente, infatti, che il provvedimento n. 6187 del 12.05.2005 non costituisce il cd. preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 come vuole fare apparire

il responsabile dell'area tecnica nel provvedimento di sospensione della richiesta di permesso di costruire, perché non contiene alcun richiamo dell'art. 10 bis e perché non è stato assegnato un termine al ricorrente per presentare per iscritto osservazioni con eventuali documenti.

Il provvedimento prot. n. 6187 del 12.05.05 costituisce, invece, per il suo chiaro tenore, un provvedimento di rigetto della domanda di permesso di costruire - in esso si legge "la domanda di permesso di costruire ... non può essere accolta".

Per questo motivo il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con il ricorso notificato il 15.07.2005.

Ma la violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di partecipazione è particolarmente grave nel caso di specie, in quanto l'Autorità emanante, a fronte delle specifiche doglianze sollevate dall'Ing. Ferrigni nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel provvedimento di sospensione della richiesta di permesso di costruire non ha minimamente tenuto conto delle stesse in palese violazione del citato art. 10 bis della legge 241/90 che prevede che "dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".

La violazione è evidente, in quanto la motivazione del provvedimento non solo non dà ragione del mancato accoglimento delle specifiche censure che, si fa rilevare, sono state sollevate in una impugnativa davanti al TAR e non in semplici osservazioni all'interno del procedimento amministrativo - il che avrebbe dovuto comportare una considerazione ancora maggiore da parte del Comune -, ma addirittura nel provvedimento non si dà atto nemmeno della avvenuta proposizione del ricorso al TAR.

Pertanto risulta evidente sotto tale profilo la carenza motivazionale del provvedimento di sospensione della richiesta di permesso di costruire.

B2] VIOLAZIONE ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 3.11.1952 N. 1902 (OGGI ART. 12, COMMA 3, DEL DPR. 380/01) - VIOLAZIONE ART.19, COMMA 2, DEL DPR 327/01.

*La sospensione della richiesta di permesso di costruire impugnata costituisce misura di salvaguardia non di un piano regolatore generale, e nemmeno di una variante generale.*

*Essa, come emerge dal provvedimento impugnato e dalla delibera n. 10 del 17.06.2005, costituisce misura di salvaguardia per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico - il nuovo centro diocesano -, in cui la variante stessa ha una funzione meramente servente e strumentale: non a caso essa viene considerata uno stralcio della variante generale al PRG attualmente in itinere.*

*Conseguentemente non ci troviamo in presenza di un atto di "programmazione urbanistica" e la variante per cui è causa - a differenza della variante propriamente detta - non è compresa tra i provvedimenti a difesa dei quali soccorrono le misure di salvaguardia ex l. 3.11.1952 n. 1902 (oggi art. 12, comma 3, del DPR 380/01).*

*In tal senso si veda Consiglio di Stato, sez. V, 30.04.1997 n. 421: "la variante allo strumento urbanistico è geneticamente omogenea a quest'ultimo, ne costituisce un corpo unico e serve ad evitarne l'obsolescenza (in modo che esso conservi sempre, attraverso l'aggiornamento, l'impronta dell'attualità e della modernità); la cd. variante implicita, invece, essendo preordinata e strumentale alla realizzazione di un'opera pubblica anche in contrasto o in deroga allo strumento urbanistico, non è atto di programmazione urbanistica e, come tale - e a differenza della variante propriamente detta - non è ricompresa tra i provvedimenti a difesa dei quali soccorrono le misure di salvaguardia ex l. 3 novembre 1952 n. 1902". Nella medesima pronuncia si legge anche "al riguardo giova considerare che la variante implicita, anche quando nel provvedimento che la contiene non formi oggetto di una specifica manifestazione di volontà, è una qualificazione giuridica che l'atto di approvazione del progetto di opera pubblica acquista con il semplice richiamo della norma di cui all'art. 1 della l. n. 1 del 1978 (oggi art. 19 del DPR 327/01), e ciò anche quando il progetto sia in contrasto con le previsioni urbanistiche e senza neppure l'obbligo di una previa verifica della sua*

compatibilità".

Nel caso di specie pure ci troviamo in presenza della variante implicita, poiché il progetto dei lavori è stato approvato ai sensi dell'art.19, comma2, del DPR 327/01, che stabilisce che "l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico".

Pertanto, anche la variante approvata con la delibera n. 10 del 17.06.2005 non ha la stessa natura degli atti di programmazione urbanistica e non può essere compresa nel novero degli strumenti a difesa dei quali soccorrono le misure di salvaguardia, in quanto non si tratta di atto creativo di programmazione, ma piuttosto di elemento di rottura all'ordine urbanistico normato.

**B2] VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - OMISSIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.**

E' noto che per effetto della legge 6.08.1967 n. 765 art. 3 e della legge 1.06.1971 n. 291 art.4 la applicazione delle misure di salvaguardia, da parte dell'autorità comunale, non è più facoltativa, ma è obbligatoria senza possibilità di eccezione in presenza dei presupposti di applicazione delle stesse.

Pertanto, nell'ambito del procedimento di adozione delle stesse occorre che il provvedimento sia preceduto dal parere della Commissione edilizia che, anche se non vincolante, resta obbligatorio.

Nel caso di specie il provvedimento di sospensione della richiesta di permesso di costruire non contiene alcun riferimento ad un previo parere della Commissione edilizia, per cui esso è illegittimo anche sotto tale profilo.

**B3] CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART. 3 DELLA LEGGE 241/90.**

Le misure di salvaguardia incidono, limitandolo, sul diritto di proprietà, comprimendo, seppure a tempo determinato, lo jus aedificandi.

Per questo l'adozione delle misure di salvaguardia richiede idonea motivazione, che deve indicare chiaramente il contrasto tra il progetto presentato e le disposizioni urbanistiche in corso di approvazione.

Non è sufficiente, a tal fine, la mera enunciazione di tale contrasto: la motivazione deve specificare le ragioni del contrasto.

Ma nel caso di specie niente di tutto questo è avvenuto, poiché il provvedimento impugnato non solo non richiama specificamente le norme della variante incompatibili con il progetto di costruzione, ma nemmeno dichiara l'esistenza del contrasto tra il progetto e la normativa in corso di approvazione, limitandosi a ravvisare "la necessità di sospendere la richiesta sopra indicata, ai fini di tutela dell'area interessata, ai sensi del DPR 6.06.2001 n. 380".

Né la nota n. 6187 del 12.05.2005 contiene una motivazione idonea a supportare la misura di salvaguardia, in quanto nella stessa viene genericamente affermato che "l'area interessata ricade all'interno delle previsioni riguardanti la realizzazione della "nuova costruzione della chiesa, case canoniche e locali di ministero pastorale" il cui progetto preliminare è stato approvato da questo Ente", senza specificare con quale atto tale progetto preliminare è stato adottato e senza indicare con precisione quali sono le previsioni riguardanti la nuova costruzione rispetto alle quali il progetto si porrebbe in contrasto.

Per cui è evidente il deficit motivazionale da cui è affetto il provvedimento impugnato, così come per il provvedimento n. 6187 del 12.05.2005 impugnato con il ricorso introduttivo.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI: VIOLAZIONE ART. 2043 COD. CIV. - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETEZZA IMPARZIALITA' E BUONA FEDE.

Gli atti impugnati non solo sono illegittimi e devono essere annullati per i motivi che si sono esposti, ma arrecano un danno ingiusto al patrimonio del ricorrente.

La delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.06.2005 rappresenta un attentato al diritto di proprietà dell'istante.

La misura di salvaguardia adottata in assenza dei presupposti di legge, frustra ingiustamente lo jus aedificandi del ricorrente che, si fa rilevare, il Comune aveva sempre riconosciuto prima nel certificato di destinazione urbanistica del 10.10.00, poi rilasciando sulla medesima area il permesso di costruire una struttura agro turistico residenziale (17.07.2003), e infine nel certificato di ulteriore edificabilità della residua area rilasciato il 29.10.04.

Anche nel caso in cui i provvedimenti impugnati vengano annullati da codesto On.le TAR, residua in capo al ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'ingiusto ritardo nel realizzare l'unità abitativa per la quale ha chiesto il permesso di costruire".

g) ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE NEI MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI CONTRO LA RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL 13.06.05 SULLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL RICORRENTE NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

1) ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA' DELLA LOCALIZZAZIONE PRESCELTA.

Il ricorrente in relazione al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ha presentato puntuali rilievi, osservazioni e proposte con nota prot. n. 7133 del 1.06.2005.

Il particolare ha osservato ai punti 1 e 2:

1. che la localizzazione di una chiesa ed annesse opere parrocchiali in piena zona agricola è, in generale, contraria ad ogni corretto criterio di pianificazione urbanistica

2. che, nel caso in questione, la prevista localizzazione della nuova chiesa al di fuori del perimetro del centro edificato vanifica l'ordinato sviluppo della città, in quanto il PRG in vigore prevede esplicitamente che il "nuovo cuore urbano" di Telesè - di cui la chiesa, ovviamente, costituisce elemento primario - debba realizzarsi all'interno delle aree di

completamento ed espansione del settore occidentale".

Con riferimento a tali osservazioni il responsabile del procedimento ha dedotto che:

"Punto n. 1):

il sito individuato per la realizzazione del centro ecclesiale, scaturisce tra l'altro, dalla necessità di individuare un'area che per la sua ubicazione, consenta un facile collegamento con i paesi vicini tramite le diverse strade di primaria e media importanza, in previsione che la realizzazione della predetta opera assumerà in futuro un polo di aggregazione per tutti gli abitanti e, in particolare per i giovani dell'intera diocesi.

Essa è ubicata ad ovest dell'abitato ed è situata nelle immediate vicinanze dell'innesto della strada provinciale S. Giovanni con la via comunale Vallo Rotondo, ed in prossimità della strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero".

Punto n. 2):

La scelta dell'area è stata operata tenendo presente, tra l'altro, dell'ubicazione centrale del sito rispetto allo sviluppo futuro di Telese e della presenza in zona delle infrastrutture, quali strada,, rete idrica, rete di illuminazione, elettrica e telefonica (secondo le previsioni della variante al P.R.G. in corso di redazione".

Si fa rilevare che le aree di completamento e di espansione previste dal vigente P.R.G. si trovano nel settore occidentale subito a ridosso della zona della Piana dove è stato localizzato il centro ecclesiastico, per cui anche l'ubicazione del centro nelle aree di completamento e di espansione consente un facile collegamento con i paesi vicini attraverso la struttura viaria attualmente presente.

Conseguentemente la localizzazione prescelta nella zona della Piana è manifestamente irragionevole e illogica, in quanto il collegamento con i paesi vicini nell'ottica del polo di aggregazione per tutti gli abitanti e, in particolare; per i giovani dell'intera diocesi, viene assicurato anche da una diversa localizzazione del centro rispettosa delle zone di

completamento e di espansione previste nel P.R.G. vigente.

Inoltre la localizzazione prescelta si presenta palesemente irrazionale e illogica anche perché

1] Nella deduzione di cui al punto n. 2 si riconosce che l'ubicazione prescelta è centrale solo

rispetto allo sviluppo futuro di Telese", poiché si è tenuto conto della presenza in zona delle

infrastrutture, quali strade, rete idrica, rete di illuminazione, elettrica e telefonica - presenza

non attuale, ma solo futura "secondo le previsioni della variante al P.R.G. in corso di

redazione", il cui iter di approvazione è ancora lontano dalla fine a detta dello stesso Consiglio

Comunale - si legga la delibera n. 10 del 17.06.2005.

Tra l'altro, si fa rilevare che tale deduzione contraddice chiaramente la precedente deduzione

di cui al punto 1, poiché prima si dice che la localizzazione è giustificata dalla vicinanza

dell'innesto della strada provinciale S. Giovanni con la Via comunale Vallo Rotondo e dalla

prossimità della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero, poi che la presenza in zona

delle infrastrutture, tra cui le strade, si trova nelle previsioni della variante al P.R.G. in corso

di redazione e, pertanto, è una presenza non attuale ma solo futura ed eventuale.

Senza contare che anche se viene affermato che la zona è dotata di infrastrutture, vengono

citati solo quelli che esistono ovunque (elettricità, acqua e telefono), anche nelle campagne (si

ricorda, infatti, che la localizzazione del centro è stata prevista in piena zona agricola del

vigente P.R.G.), ma non viene menzionata la fognatura, che è l'unica rete che fa la differenza

tra aree urbanizzate ed aree agricole: per cui la localizzazione prescelta è chiaramente illogica

anche sotto tale rilevante profilo.

2] MOTIVAZIONE GENERICA E INCONSISTENTE DELLA NUOVA SCELTA DI CUI ALLA

VARIANTE - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ERRONEITÀ E FALSITÀ DI UN

PRESUPPOSTO - FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SCADENZA

QUINQUENNALE DEI VINCOLI PER LA NATURA NON ESPROPRIATIVA DEGLI STESSI CHE

IMPORTANO UNA DESTINAZIONE REALIZZABILE AD INIZIATIVA PROMISCUA PUBBLICO -

PRIVATA.

Il ricorrente aveva altresì osservato ai punti 3, 4, 5 e 6:

"3. che a tal fine il PRG concentra nel settore occidentale oltre il 72% delle aree globalmente destinate ad attrezzature di interesse generale e di standards

4. che in tale settore il PRG attualmente in vigore prevede 14 lotti destinati ad uso pubblico, aventi una superficie variabile da un minimo di 1.800 mq ad un massimo di 37.700 mq, per un totale di 142,550 mq

5. che tali lotti sono ancora in gran parte ineditati

6. che sia nel progetto preliminare sia in quello definitivo la necessità di realizzare l'opera in deroga al piano urbanistico è stata motivata con la FALSA AFFERMAZIONE che "nell'ambito della zonizzazione del PRG non esistono aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria delle dimensioni tali da poter ospitare un'opera di siffatte dimensioni" (Preliminare, Relazione, pag. 5, par. 2; Definitivo, Relazione, pag. 7, par. 1)".

Con riferimento a tali osservazioni il responsabile del procedimento ha dedotto:

"Punti 3, 4, 5 e 6:

Anche se il P.R.G. non è soggetto ad alcun limite di durata, si riscontra spesso con la necessità di doversi adeguare ad esigenze tra loro di natura varia e differente, ma tutte primarie, come nuovi standards edilizi, le aree destinate ad attrezzature di interesse generale, le aree verdi ecc. (considerato che l'attuale piano urbanistico di Telesse Terme è stato approvato da molto tempo).

Per tali motivi è in atto una variante che prevede delle innovazioni rispetto al piano originario, tra cui nuove localizzazioni nella zona Piana - aree necessarie alla realizzazione delle opere di interesse pubblico.

Si precisa inoltre che:

l'attuale P.R.G. è stato approvato in data Luglio 1990, data in cui è stato istituito il vincolo

preordinato all'esproprio per le opere di pubblica utilità;

la durata del vincolo preordinato all'esproprio è di cinque anni, entro il quale deve essere

emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

Allo stato le aree destinate ad uso pubblico non possono essere utilizzate in quanto il vincolo

preordinato all'esproprio è decaduto".

Si è detto che il P.R.G. vigente prevede che "il nuovo cuore urbano di Telese" debba

realizzarsi all'interno delle aree di completamento ed espansione del settore occidentale.

A fronte di tale previsione - che consente in tale zona la costruzione di urbanizzazioni

secondarie come gli edifici religiosi, categoria in cui ricade il centro ecclesiastico per cui è

causa - la asserita "necessità di doversi adeguare ad esigenze tra di loro di natura varia e

differente, ma tutte primarie, come nuovi standards edilizi, le aree destinate ad attrezzature di

interesse generale, le aree verdi ecc. (considerato che l'attuale piano urbanistico di Telese

Terme è stato approvato da molto tempo) è del tutto generica, inconsistente e fumosa,

considerato che per costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, IV, 28.12.1984 n. 1079) una

variante, quando modifica la precedente destinazione urbanistica di un'area, deve contenere

la idonea motivazione della nuova scelta, mentre, nel caso di specie, vengono meramente e

genericamente prospettate "esigenze tra loro di natura varia e differente, ma tutte primarie,

come nuovi standards edilizi, le aree destinate ad attrezzature di interesse generale, le aree

verdi ecc.", senza specificare quali sono le nuove esigenze alle quali è necessario adeguarsi, e

cioè quali sono i nuovi standards edilizi e perché, a fronte di aree per attrezzature di interesse

generale già previste dal vigente P.R.G., è necessario individuare nuove aree per tali finalità.

La stessa affermazione che "Per tali motivi è in atto una variante che prevede delle

innovazioni rispetto al piano originario, tra cui nuove localizzazioni nella zona Piana - aree

necessarie alla realizzazione delle opere di interesse pubblico" resta priva di una valida

motivazione per quanto si è detto, ed è manifestamente erronea in quanto fondata sul falso

presupposto che la zona Piana sia "necessaria alla realizzazione delle opere di interesse pubblico", mentre, come si è detto, tali opere possono essere realizzate nelle aree di espansione e di completamento del settore occidentale già previste dal vigente strumento urbanistico di Telese.

Anche la ulteriore precisazione del responsabile del procedimento che "Allo stato le aree destinate ad uso pubblico non possono essere utilizzate in quanto il vincolo preordinato all'esproprio è decaduto" per scadenza del quinquennio dal luglio 1990 - data in cui è stato approvato il P.R.G. di Telese ed è stato istituito il vincolo preordinato all'esproprio - è chiaramente erronea, in quanto le norme di attuazione del P.R.G. di Telese prevedono all'art.25 che "per favorire ed accelerare la realizzazione del piano potranno essere realizzati anche dai privati le attrezzature di interesse comune (p 2) e quelle di interesse generale (F4)" e, pertanto, come ha sostenuto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 179/99, non hanno natura espropriativa e, come tali, non decadono alla scadenza del quinquennio, i vincoli che importano una destinazione che, come nel caso di specie, può essere realizzata ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata.

Il centro ecclesiastico per cui è causa è infatti cofinanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi della legge 222/87 e, in particolare, la Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - S.Agata de' Goti si è impegnata a realizzare il centro e a garantirne la gestione e la manutenzione ordinaria, mentre il Comune di Telese si è impegnato all'acquisizione delle aree necessarie all'edificazione del centro da dare in concessione alla Diocesi, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di collegamento e alla manutenzione straordinaria del centro (si veda il protocollo di intesa istituzionale siglato il 30.12.2004).

Pertanto l'affermazione secondo cui "allo stato le aree destinate ad uso pubblico non possono essere utilizzate in quanto il vincolo preordinato all'esproprio è decaduto" si appalesa del tutto erronea, in quanto le aree destinate alle attrezzature pubbliche previste dal vigente

4  
P.R.G. mantengono la loro destinazione pubblica anche dopo la scadenza del quinquennio e  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

3] VIOLAZIONE ART. 16, COMMA 3, LEGGE 109/94 - CARENZA DI MOTIVAZIONE -  
VIOLAZIONE DELLO SPECIFICO OBBLIGO DI DEDURRE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.

Il ricorrente aveva altresì osservato ai punti 7 e 8:  
"7. che il progetto preliminare non rispetta le prescrizioni della L. 109/94 in quanto manca  
l'analisi comparata (art. 16, c.3) che dimostri la convenienza della localizzazione prescelta  
rispetto ad altre possibili localizzazioni, ad esempio quelle conformi allo strumento  
urbanistico

8. che, di conseguenza, neppure il progetto definitivo in corso di approvazione rispetta la L.  
109/94 in quanto la localizzazione dell'opera non viene argomentata".

A tali puntuali osservazioni il responsabile del procedimento ha dedotto che "il progettista ha  
motivato la scelta del sito individuato per la realizzazione dell'opera in parola nella relazione  
tecnica illustrativa, pagg. n. 4 e 5".

Ma nelle pagine 4 e 5 della relazione richiamata (paragrafo "inquadramento urbanistico") il  
progettista si limita ad asseverare che il Comune di Telese ha necessità di realizzare l'opera e  
che questa ha carattere di pubblica utilità. In ordine alla localizzazione questa viene  
apoditticamente indicata nella premessa, senza alcuna motivazione, non viene svolta nessuna  
analisi "delle eventuali soluzioni possibili", né viene dimostrato che la prevista localizzazione  
non ha alternative.

Rinvio alla relazione che accompagna il progetto preliminare il responsabile del  
procedimento non solo non ha motivato, nei fatti non ha neppure controdedotto.

4] ULTERIORE MANIFESTA ILLOGICITÀ - OMESSO ESAME DELL'OSSERVAZIONE RELATIVA

ALLA POSSIBILITÀ DI STRALCIARE LA PARTICELLA 541 - CARENZA DI MOTIVAZIONE E  
DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

*Nelle sue osservazioni il ricorrente aveva fatto rilevare anche ai punti 9, 10, 11 e 12:*

*"9. che, nel merito, i parcheggi appaiono sovradimensionati, poiché pur avendo il progettista previsto 400 posti di capacità della chiesa ed avendo motivatamente assunto un parametro di 1 posto auto ogni 2 presenti ha poi previsto stalli per 250 veicoli (Definitivo, Relazione, pag. 21, par. 2)*

*10. che nel progetto in corso di approvazione l'area costituente la p.lla 541 è destinata a parcheggio di superficie, per un totale di circa 20 posti auto*

*11. che pertanto lo stralcio della p.lla 541 non intaccherebbe le dotazioni di parcheggio stimate necessarie, né pregiudicherebbe la realizzazione del parcheggio interrato previsto in progetto, come si ricava dal grafico allegato sub A)*

*12. che pertanto ricorrono le condizioni esplicitamente previste dall'art.16 c. 13 del DPR 327/01 per procedere all'approvazione del progetto definitivo stralciando la p.lla 541".*

*Il responsabile del procedimento ha dedotto che "nel calcolo complessivo dei parcheggi per il pubblico, si è tenuto conto, tra l'altro, dell'affluenza dei numerosi turisti che si recano a Telese per le cure termali nei periodi estivi, con conseguente affluenza dei fedeli che frequenterà il centro ecclesiale".*

*Anche tale deduzione è viziata da una manifesta illogicità in quanto "l'affluenza di numerosi turisti" è stata certamente alla base del calcolo complessivo dei parcheggi svolto dal progettista - che ha motivatamente assunto un parametro di 1 posto auto ogni 2 presenti = 200 posti auto a fronte di una capacità della chiesa prevista in 400 posti - per cui non può essere invocata a sostegno di una dotazione extra di posti auto.*

*Inoltre, si fa rilevare che il responsabile del procedimento non ha nemmeno preso in esame l'osservazione che la posizione e l'estensione della particella 541 la rendono "agevolmente*

separabile" dalla restante parte dell'opera, senza intaccare le dotazioni di parcheggio stimate  
necessarie, con conseguente possibilità di stralciare la particella 541 dal progetto dell'opera:  
sotto tale profilo vi è un' evidente carenza motivazionale e un difetto di istruttoria delle  
deduzioni del responsabile del procedimento".

SI CONCLUDE

Affinché l'Ecc.mo TAR voglia annullare l'impugnato provvedimento.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Avv. Francesco Parrella

Avv. Domenico Parrella

MANDATO

Egredi Sigg.ri Avv. Francesco Parrella e Avv. Domenico Parrella, Vi nomino e  
costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio in ogni sua fase e grado,  
conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere per me il  
presente atto, e avendo fin d'ora per rato e fermo il Vs. operato.

Eleggo domicilio con Voi in Napoli al Centro Direzionale Isola E/5 (Studio Legale Parrella  
Associati).

Dichiaro di avere ricevuto la comunicazione e di avere autorizzato il trattamento dei miei dati  
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Ing. Ferruccio Ferrigni

Tat è

Avv. Francesco Parrella

Avv. Domenico Parrella

Relata di notifica

Ad istanza degli avv.ti Francesco Parrella e Domenico Parrella, n.q., Io sottoscritto

Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di

Napoli, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, a tutti gli effetti e conseguenze

di legge al:

Comune di Telese, in persona del Sindaco *pro tempore*, nel domicilio eletto presso il

suo procuratore, Avv. Giacomo Papa, in Napoli alla Via A. Labriola, P.co Fiorito

(Studio Avv. Anatriello), ivi consegnandone copia a mani di ...

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE:

Comune di Telese, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in

Telese, sede del Municipio, ivi consegnandone copia a mani di ...

Provincia di Benevento, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la

carica alla Rocca dei Rettori, 82100 Benevento

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, ho notificato

dell'antescritto atto ed ero in quanto ...  
mediante consegna a mezzo ...

Il D. ...  
Rosario Cuocoli